

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)

2025-2027

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Adottato con delibera del Direttore prot. AAGG n. 18/25 del 31/01/2025 e trasmesso al Consiglio Direttivo della Fondazione per l'approvazione nella seduta del 17/02/2025.

Pubblicato sul portale "Società Trasparente" della Fondazione IFEL

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	4
1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OPERATIVITÀ DEL PTPCT DELL'IFEL.....	7
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	7
1.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.....	7
1.3. Destinatari del Piano	8
1.4. Obbligatorietà.....	9
2. SOGGETTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ.....	10
3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT.....	12
4. ANALISI DEL CONTESTO, INTERNO ED ESTERNO.....	13
4.1. Analisi del contesto interno.....	13
4.2. Analisi del contesto esterno.....	17
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	27
5.1. Identificazione del rischio	27
5.2. Analisi dei rischi e ponderazione del rischio/ valutazione del grado di esposizione al rischio	28
6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.....	34
6.1. Metodologia utilizzata e Misure adottate dall'IFEL.....	34
6.2. Il Codice di comportamento e lotta alle discriminazioni.....	35
6.3. La formazione dei dipendenti dell'IFEL	37
6.4. I patti di integrità.....	38
6.5. La rotazione.....	38
6.6. Whistleblowing.....	41
6.7. Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo - Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	42
6.8. Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	43
6.9. Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro (pantouflage)	43
6.10. Misure per la prevenzione dei conflitti di interesse nell'attribuzione di incarichi esterni a persone fisiche.....	45
6.11. Misure per la prevenzione della corruzione in funzione di antiriciclaggio	46
6.12. Catalogo della legalità e trasparenza.....	47

7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	47
8. IL MONITORAGGIO	48
8.1. Monitoraggio e revisione del PTPCT - Attuazione delle misure.....	48
Il Monitoraggio realizzato relativamente al 2024	48
9. LA COMUNICAZIONE DEL PTPCT DELL'IFEL.....	51
10. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA.....	53
10.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza	53
10.2. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma.....	53
10.3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento.....	53
11. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	53
11.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....	54
11.2. Organizzazione e risultati attesi della Giornata della trasparenza	54
12. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	54
12.1. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione.....	54
12.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	55
12.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	61
12.4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"	61
12.5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	61
12.6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	63

INTRODUZIONE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) della Fondazione IFEL è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, come aggiornato a seguito del D.lgs. n. 97/2016, con il I Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), con l'aggiornamento 2015 al PNA¹, con l'aggiornamento 2016 al PNA², con l'aggiornamento 2017 al PNA³, con la determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, contenente le *Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*⁴, con l'aggiornamento 2018 al PNA⁵. Il Piano tiene conto di quanto disposto dal PNA 2019 con un principio di gradualità di intervento, nonché di quanto previsto negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 02/02/2022⁶, ed infine di quanto disposto con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 7 del 17/01/2023 di approvazione definitiva del PNA 2022, n. 605 del 19/12/2023 di aggiornamento 2023 del PNA 2022 e dalla bozza del 16/12/2024, in consultazione pubblica sino al 13/01/2025, di aggiornamento 2024 del PNA 2022.

La Fondazione IFEL è un ente di diritto privato il cui socio fondatore è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui ne costituisce struttura "in house" ai sensi del novellato Codice dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 36/2023. A partire dall'anno 2015 il Consiglio Direttivo IFEL - pur in presenza d'indici normativi e di interpretazioni contrastanti riguardo la classificazione della Fondazione come "ente di diritto privato in controllo pubblico" - ha deciso di applicare l'intera disposizione della Legge n. 190/2012.

L'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, ha ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa. Di conseguenza nel 2017 anche l'IFEL si è adeguata alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. n. 39/2013 e della Legge n. 190/2012.

In particolare, in considerazione del quadro normativo di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, ed al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificati dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, della determinazione ANAC n. 1134 approvata in data 8 novembre 2017 ed alla luce

¹ ANAC - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

² ANAC - Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.

³ ANAC - Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017.

⁴ La determinazione del 2017 ha integralmente sostituito le linee guida ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 - *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*.

⁵ ANAC - Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

⁶ "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza - Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza" così come approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2/2/2022.

della posizione espressa da ANCI nel suo PTPCT 2017-2019, la Fondazione IFEL fa riferimento al concetto di controllo di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 33/2013.

Con il presente documento si effettua anche l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, confluito nel PTPCT come seconda sezione; l'IFEL assolve agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente la delega al Governo per il riordino della disciplina degli "obblighi di trasparenza" - come aggiornato dal D.lgs. 97 del 17 maggio 2016.

L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 5, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005 (attuativo delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) (art. 1, comma 1, Statuto Ifel). In base all'art. 9 del D.M. del 22 novembre 2005 l'IFEL succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nel relativo patrimonio, nonché nello svolgimento delle attività di competenza (art. 1, comma 2, Statuto Ifel).

La Fondazione è un Ente di ricerca, che persegue gli scopi stabiliti dall'art. 10, comma 5, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.), e dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (ss.mm.ii.); inoltre l'IFEL è ente strumentale dell'ANCI per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità generali di cui all'art. 14, comma 9, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (ss.mm.ii.) (art. 3, comma 1, Statuto IFEL) e del quale ne costituisce struttura "in house" ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 36/2023.

Lo scopo di IFEL è quello di aiutare lo sviluppo della finanza dei Comuni nella direzione dell'autonomia effettiva di entrata e di spesa, della responsabilità nella gestione economico-finanziaria e della trasparenza verso i cittadini contribuenti. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali IFEL svolge le seguenti attività:

- Partecipa ai processi di governo multilivello (Stato-Regioni-Autonomie locali) della finanza pubblica attraverso:
 1. il monitoraggio della finanza locale;
 2. lo studio delle principali dinamiche economico-finanziarie;
 3. l'elaborazione di proposte di riforma legislativa.
- Fornisce assistenza e supporto all'attuazione delle riforme costituzionali e legislative attraverso:
 1. la sperimentazione di innovazioni amministrative e contabili (p.e. armonizzazione dei bilanci);
 2. la consulenza scientifica alla definizione dei fabbisogni standard;
 3. il supporto tecnico alle azioni di accertamento nell'ambito di lotta all'evasione fiscale.
- Studia e mette a disposizione conoscenze sulla finanza locale e l'economia territoriale. Fornisce dati, analisi, elaborazioni statistiche, scenari previsionali sulle entrate proprie e sui trasferimenti ai Comuni, sulla finanza territoriale e sulla gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

- Studia e mette a conoscenza, dati e analisi sugli investimenti territoriali, anche con riguardo agli investimenti finanziati con risorse “aggiuntive” provenienti da bilanci regionali, nazionali e comunitari.
- Realizza studi, indagini e rapporti che diffonde sia attraverso la pubblicazione (stampa e on line) sia attraverso incontri, workshop e seminari.
- Promuove l’interscambio dei dati per via telematica tra i Comuni e l’Amministrazione statale.
- Fornisce informazioni ai contribuenti attraverso il proprio sito e per il tramite di campagne stampa. Dal 2007 al 2023 IFEL ha pubblicato 352 prodotti editoriali (al netto degli articoli pubblicati in riviste specializzate, testate e/o volumi e paper presentati durante conferenze scientifiche).

La Fondazione fornisce assistenza e consulenza ai Comuni attraverso:

1. consulenza su temi specifici attraverso aule virtuali;
2. servizio di informazioni fornite tramite posta elettronica;
3. call center dedicato;
4. newsletter settimanale;
5. incontri territoriali con gli amministratori.

Nell’ambito delle attività oggetto di studio, analisi e supporto, IFEL mette a disposizione dei Comuni portali informativi, data base ed elaborazioni finalizzati ad offrire informazioni puntuali e aggiornate sulle principali politiche di investimento che interessano in Paese (dal PNRR alla politica di coesione UE), con l’obiettivo -fra gli altri- di offrire la mappa delle opportunità e orientare strategicamente la programmazione locale.

La Fondazione, inoltre, sulle materie di interesse gestisce programmi e progetti operativi nell’ambito di specifici accordi con le altre amministrazioni pubbliche, a livello regionale, nazionale e\o europeo.

La Fondazione organizza corsi di aggiornamento e formazione al personale comunale con particolare attenzione ai Comuni di minore dimensione demografica, sulle innovazioni normative in materia di tributi, contabilità e finanza locale.

IFEL realizza queste attività attraverso i propri Dipartimenti e la collaborazione con esperti e centri studi specializzati nonché con l’ANCI nazionale, con le Anci regionali e con le Associazioni professionali dei dipendenti comunali. La formazione è integrata da azioni di assistenza alle amministrazioni in materia di strategie territoriali, patrimonio immobiliare comunale, associazionismo, partnership pubblico-privato.

Nel 2024, in linea con quanto realizzato nel 2023 la Fondazione ha potenziato ulteriormente l’offerta formativa a distanza per garantire ai dipendenti delle amministrazioni locali la fruizione e la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione potendo contare su piattaforme di e-learning che garantiscano la massima partecipazione del discente all’attività formativa nonché l’interazione con il docente e gli altri discenti.

Sui temi degli investimenti pubblici, IFEL fornisce altresì supporto e assistenza ai Comuni, anche con riguardo agli investimenti co-finanziati da risorse aggiuntive nazionali

e dalla politica di coesione europea (fondi SIE). Nel corso del 2024, così come avvenuto nel corso del 2023, in stretto raccordo con ANCI, IFEL ha implementato azioni di informazione, orientamento e supporto ai Comuni sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), collegato al programma Next Generation UE, attraverso la predisposizione di un sito dedicato (EASY- Supporto agli investimenti) e specifiche azioni di disseminazione di bandi/avvisi e provvedimenti attuativi del Piano. La piattaforma EASY, gestita in collaborazione con MEF e MINT, è volta a semplificare l'accesso agli investimenti in opere pubbliche e la loro gestione da parte degli Enti Locali. Le sue sezioni sono dedicate alla **mappatura** e all'**analisi** dei processi di investimento allo scopo di raccogliere, modellizzare e rendere disponibili un largo numero di esperienze concrete nel campo degli investimenti pubblici. Uno specifico Dipartimento è preposto allo sviluppo delle azioni di supporto ai Comuni in materia di investimenti pubblici, anche attraverso modelli di interventi innovativi definiti sulla base di studi e analisi delle principali politiche pubbliche di interesse dei Comuni.

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OPERATIVITÀ DEL PTPCT DELL'IFEL.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT 2025-2027 dell'IFEL, in attuazione del PNA 2022 come integrato e modificato dall'Aggiornamento 2023 e dall'Aggiornamento 2024, ha una validità triennale e sarà aggiornato - salvo proroghe disposte dall'Autorità - entro il 31 gennaio 2026, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

1. il mutamento e integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti regolamentari ove modifichino le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'IFEL;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
4. le modifiche intervenute a seguito dell'applicazione delle misure predisposte dalla Fondazione per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio Direttivo la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'IFEL di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività istituzionali e progettuali svolte.

Il consolidamento di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'IFEL nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.3., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'IFEL a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- attivare procedimenti di monitoraggio e verifica delle misure di contenimento del rischio e coordinamento con le strutture interne di ODV e RPCT, con particolare riferimento al rispetto del divieto di *pantouflage* e alle situazioni di conflitto di interessi nel conferimento degli incarichi a persone fisiche e in materia di contratti pubblici;
- attivare procedimenti di monitoraggio e verifica dello svolgimento di incarichi extraistituzionali che possono determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'IFEL e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. 39/2013;
- attivare azioni che tengano conto degli obiettivi nazionali e sovranazionali di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nella formazione professionale, promuovendo il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata, nonché promuovendo all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione, quale fattore abilitante del processo di prevenzione della corruzione.

1.3. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

1. i componenti degli Organi collegiali;
2. il Direttore;
3. i dirigenti;

4. il personale;
5. i consulenti e collaboratori;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture e loro dipendenti che operano per conto di IFEL.

1.4. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.3. di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano, la cui violazione determina l'applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, in base a quanto indicato nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione. L'IFEL provvede ad inserire nei contratti stipulati con soggetti di cui al punto 1.3. l'obbligo di osservanza del PTPCT e delle sue misure.

2. SOGGETTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

IFEL in data 27/05/2021 ha nominato quale RPCT della Fondazione il dott. Francesco Monaco, dirigente del Dipartimento Supporto ai Comuni e Politiche Europee.

Al RPCT sono attribuiti importanti compiti e responsabilità il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo ed in particolare le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10 e 14, della Legge n. 190/2012 e dalle disposizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 e dalle disposizioni di cui all'art. 43, D.lgs. n. 33/2013.

Per un adeguato svolgimento dei compiti previsti dalla Legge n. 190/2012 ed in applicazione di quanto richiesto specificamente dall'art. 1, comma 9, lett. c), Legge n. 190/12, il RPCT potrà:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'IFEL per i comportamenti anche solo potenzialmente idonei a delineare fattispecie di mala amministrazione, corruzione e illegalità;
- b) richiedere per iscritto o verbalmente a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'IFEL che hanno partecipato ad un processo oggetto di monitoraggio di fornire indicazioni sullo sviluppo dello stesso;
- c) effettuare, anche tramite l'ausilio di dirigenti e dipendenti (della *task force* della prevenzione) controlli/ispezioni e verifiche, al fine di controllare il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, si ricorda che, in base all'art. 1, comma 9, lett. c), Legge n. 190/12 ed in base a quanto stabilito dal PNA 2016, i dirigenti ed i dipendenti sono obbligati a fornire al RPCT le informazioni richieste.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'IFEL, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Con riguardo ai compiti assegnati al RPCT in tema Trasparenza, la Fondazione è organizzata con un Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza con i seguenti compiti:

- supportare il RPCT ai fini della redazione della sezione Trasparenza del PTPCT e della Relazione del RPCT;
- curare la raccolta dai Dipartimenti della documentazione necessaria ai fini degli adempimenti ex D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza;
- verificare le informazioni da pubblicare ai fini della disciplina in materia di tutela dei dati personali;
- pubblicare la documentazione e le informazioni previste dalla normativa vigente sul sito Amministrazione Trasparente della Fondazione;
- gestire eventuali procedure scaturenti dall'attuazione della sezione Trasparenza del

PTPCT e dalla normativa sulla trasparenza;

- organizzare annualmente, di concerto con il Dipartimento Supporto ai Comuni e Politiche Europee, la “Giornata della Trasparenza” prevista dall’art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013.
- organizzare le giornate di formazione obbligatoria in materia di trasparenza e anticorruzione rivolte al personale interno nonché momenti di approfondimento tematico sulle stesse materie;

Anche nel corso del 2024 l’Ufficio Affari, Generali, Istituzionali e Trasparenza ha supportato il RPCT della Fondazione con specifici compiti di controllo totale e a campione rispetto ai processi a maggior rischio fornendo al Responsabile stesso i verbali contenenti l’esito delle verifiche effettuate.

Ai fini della ottimale predisposizione, attuazione e monitoraggio del PTPCT, l’IFEL, in adesione alla circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica⁷, ma ancor di più alla luce dei PNA 2016, 2019, e 2022 e aggiornamenti 2023 e 2024, ha ritenuto fondamentale il coinvolgimento di tutti i suoi dirigenti e dipendenti, a cominciare da coloro che operano nelle aree di rischio mappate. Nella predisposizione del PTPCT 2025-2027, il RPCT ha avviato il coinvolgimento di tutti i dirigenti delle aree operative e delle aree di rischio monitorate al fine di attuare la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, oltre che quali destinatari del PTPCT, quali soggetti attivi per i compiti affidati per l’attuazione delle misure di competenza indicate di seguito e di monitoraggio. Non essendo intervenuti eventi corruttivi né potenzialmente a rischio corruttivo si ritiene di confermare l’assetto e la struttura del PTCPT 2024-2026.

Si ricorda da ultimo che le responsabilità del RPCT sono definite dall’art. 1, commi 8, 12, 13, 14, della Legge n. 190/2012, cui si aggiungono le responsabilità relative agli adempimenti in tema di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, nonché le eventuali responsabilità connesse alla violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013.

In data 22/02/2022 il Consiglio Direttivo della Fondazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza (ODV) monocratico della Fondazione, nella persona del dott. Ernesto Devito, a ulteriore presidio e rafforzamento della strategia di prevenzione dei fenomeni di *maladministration*, con il quale si è avviato un percorso di confronto sinergico per la definizione di nuovi presidi da adottare ovvero di aggiustamento di quelli attuali ai fini di rendere le misure previste dal PTCPT 2024-2026 ancora più efficaci.

In caso di assenza e/o impossibilità temporanea del RPCT a svolgere le proprie funzioni, come previsto dal PNA 2022 come integrato e modificato dall’Aggiornamento 2023, e dai precedenti PTCPT, al fine di garantire continuità alle azioni previste dal PTCPT 2025-2027, subentra in qualità di supplente il Responsabile p.t. dell’odierno Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza della Fondazione, ovvero – in caso di assenza e/o impossibilità prolungata e/o definitiva – per il tempo strettamente necessario alla nomina di un nuovo RPCT.

⁷ La circolare stabiliva che “dall’esame del quadro normativo risulta che lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione secondo un processo di bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione”.

3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT

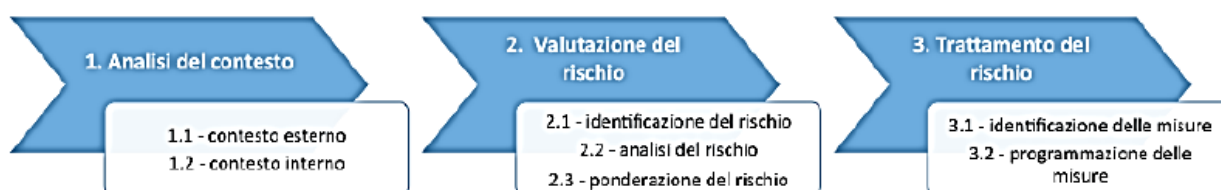
Nel corso dell'anno 2022 la Fondazione IFEL ha avviato un processo di ulteriore affinamento del proprio modello per la gestione del rischio corruttivo relativo ai processi sviluppati all'interno della Fondazione, sulla base della mappatura delle aree di rischio condotta nel 2020 e in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, così come ribadite negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 02/02/2022, nonché nel PNA 2022. Tale processo, congiuntamente alla mappatura, è stato oggetto di revisione nel corso dell'aggiornamento 2024 a seguito della modifica della struttura organizzativa della Fondazione finalizzata alla verifica dell'idoneità del modello di gestione del rischio ovvero l'eventuale adeguamento dello stesso, che non è stato necessario vista la corretta attuazione delle previsioni già previste secondo il principio di prevenzione del rischio.

Nello specifico, il PNA 2022, come modificato e integrato dall'Aggiornamento 2023 ha fornito indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi derivanti dalla stratificazione della normativa derogatoria dettata dai D.l. n. 76/2020 e 77/2020 che potrebbero aumentare i rischi connessi agli affidamenti degli appalti. Nello specifico, si intende aderire alle specifiche misure definite nel PNA 2022 come modificato e integrato dall'Aggiornamento 2023 che risultino, a seguito di opportuno *assessment*, quelle maggiormente efficaci tenuto conto delle peculiarità della Fondazione. La nuova metodologia di valutazione del rischio per la prevenzione della corruzione della Fondazione riprende, quindi, l'impalcatura di quella sviluppata precedentemente, attraverso l'analisi del contesto, le attività di comunicazione e consultazione, quelle di monitoraggio e riesame del sistema e quella di documentazione e reportistica, per intervenire significativamente nella fase di analisi del rischio corruttivo, caratterizzata da approccio valutativo di tipo qualitativo rispetto a quello quantitativo finora adottato.

Per l'introduzione del nuovo modello di gestione e valutazione del rischio si è fatto, inoltre, riferimento alla norma internazionale ISO 31000:2018.

Come da definizione, lo scopo della gestione del rischio consiste nella creazione e protezione del valore, migliorando le *performance*, incoraggiando l'innovazione e supportando il raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, al fine della predisposizione del PTPCT IFEL, come anche nelle precedenti fasi di aggiornamento annuale, si è provveduto ad operare secondo le seguenti fasi:



FONTE: Aggiornamento 2015 PNA

Dell'attività posta in essere dal RPCT e dalla task force della prevenzione, composta dal personale assegnato all'Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza ovvero da altro personale specificamente individuato e nominato, si dà conto nei successivi paragrafi che rispecchiano l'articolazione di cui sopra:

- a) analisi di contesto, interno ed esterno;
- b) valutazione del rischio (ed in particolare identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio);
- c) progettazione del sistema di trattamento del rischio (ed in particolare, identificazione delle misure e programmazione delle misure).

Nell'aggiornamento del PTCPT 2025-2027 si dà particolare evidenza delle misure di prevenzione e contenimento del rischio corruttivo derivante dal settore degli appalti, con particolare riferimento ai profili di trasparenza, e dal conferimento di incarichi a persone fisiche, anche con riferimento alle risorse impegnate nei progetti finanziati.

4. ANALISI DEL CONTESTO, INTERNO ED ESTERNO

4.1. Analisi del contesto interno

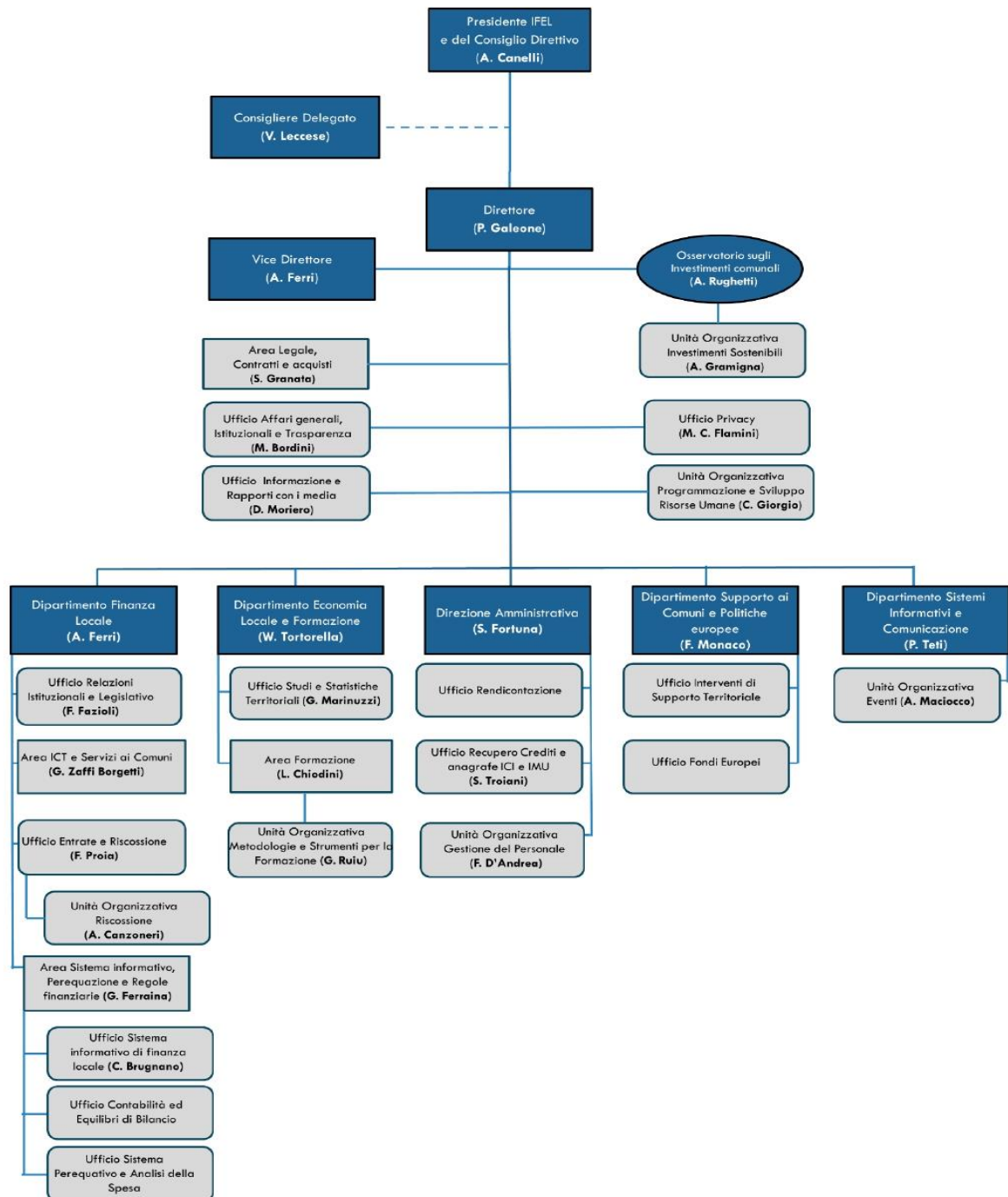
Il contesto interno è considerato un elemento di analisi fondamentale per una corretta valutazione del rischio. Occorre infatti comprendere gli obiettivi organizzativi, i processi, le risorse, i flussi informativi e gli indicatori chiave di performance. La gestione del rischio, infatti, non rappresenta una attività standardizzata, ma deve modellarsi sulla base delle esigenze dell'ente. Consapevoli di tale importanza, evidenziamo di seguito il contesto interno dell'IFEL.

La Fondazione lavora in stretto contatto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Fondatore dell'IFEL, e le due strutture organizzative sono altamente correlate presentando anche unità organizzative di intersezione.

La struttura organizzativa evidenzia delle aree di rischio concentrate maggiormente nella Direzione, nella Direzione Amministrativa, nell' Area Legale, Contratti e Acquisti e Dipartimento Finanza Locale, mentre gli altri Dipartimenti non presentano processi con livelli significativi di rischio.

Di seguito si espone la struttura organizzativa IFEL:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IFEL



Le attività principali della Fondazione vengono realizzate in favore dei Comuni presenti su tutto il territorio nazionale ma non si traducono in trasferimenti di denaro o di interessi economici e presentano una ridotta rischiosità di corruzione.

L'IFEL nel corso del 2020 ha provveduto ad adottare volontariamente (non essendo tenuta per legge) un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le previsioni del D.lgs. n. 231/2001 relativo alla prevenzione della responsabilità amministrativa delle società da rischio-reato. È stato pertanto introdotto un Organismo di Vigilanza (ODV) la cui attività è coordinata con il RPCT, al fine di realizzare le azioni di verifica previste dal PTCPT e migliorare i processi di controllo. Nel 2023 la Fondazione ha avviato il processo di revisione e aggiornamento dei "Modelli 231" conclusosi nel mese di dicembre 2023 a cui la Fondazione si sta gradualmente adeguando ed armonizzando.

Nel contesto interno l'Area sensibile di maggiore attenzione, emersa dall'analisi del rischio condotta dall'aggiornamento 2021 in poi, è risultata essere quella dei "contratti pubblici" e dei conferimenti di incarichi a persone fisiche e viene confermata anche nel presente aggiornamento anche con riferimento ai connessi e conseguenti profili costitutivi di trasparenza indicati dall'aggiornamento 2023 del PNA 2022. Gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara della Fondazione riportano la maggiore concentrazione territoriale (in termini di sede legale e/o operativa) nel territorio di Roma o comunque della Regione Lazio. Per tale motivo l'analisi del contesto esterno è partita dal contesto generale nazionale e si è concentrata su tale livello territoriale.

Si precisa, come indicato dall'art. 33-ter del D.l. n. 179/2012, che il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante dell'IFEL è la dott.ssa Sara Granata (atto di nomina del Direttore del 20 dicembre 2016).

Come previsto dal par. 3, nel mese di marzo 2024 si è provveduto a svolgere delle interviste ai Dirigenti titolari di Dipartimento nonché al Direttore Amministrativo e al titolare dell'Osservatorio sugli investimenti comunali con riferimento alla stima del rischio inteso come un indicatore interno che descrive la percezione del rischio stesso.

Dalle interviste sono emerse delle valutazioni comuni e, anche, alcune considerazioni diverse da parte dei sei dirigenti.

In particolare, con riferimento all'indicatore di probabilità, gli intervistati hanno evidenziato e condiviso come vi sia:

- un alto grado di concentrazione del loro potere decisionale;
- una modesta entità di benefici economici conferiti ai soggetti interessati dal processo decisionale;
- un'ampia platea dei soggetti beneficiari del processo decisionale;
- un grado di discrezionalità in gran parte vincolato da legge ed atti amministrativi;
- un forte presidio della Trasparenza e di controlli amministrativi;
 - una forte presenza della cultura della legalità all'interno della loro unità organizzativa.

Invece, vi sono delle risposte non convergenti relative:

- al livello di interessi "esterni" coinvolto nel processo decisionale;
- alla chiarezza e all'onerosità delle norme che disciplinano il processo decisionale.

Inoltre, con riferimento all'indicatore di impatto, gli intervistati hanno evidenziato e condiviso come la possibile presenza di un determinato evento rischioso possa comportare un alto impatto sull'immagine della Fondazione.

Nel caso invece della presenza di un evento rischioso, vi sono delle risposte non convergenti relative a:

- impatto in termini di contenzioso;
- impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;
- impatto in termini di costi.

Per completezza di esposizione si riporta di seguito il dettaglio dei risultati delle interviste svolte con i Dirigenti, rappresentata attraverso la moda delle mode delle valutazioni espresse da ciascuno.

		DIRIGENTI
		MODA DEI DIRIGENTI
PROBABILITA' (1 - 2 - 3)	P1) Quale è il grado di concentrazione del potere decisionale?	3
	P2) Quale è il livello degli interessi esterni coinvolti nel processo decisionale?	3
	P3) Quanto è ampio il numero dei beneficiari e dei destinatari del processo decisionale?	3
	P4) Quale è l'entità dell'ammontare massimo delle singole erogazioni a seguito del processo decisionale?	2
	P5) Quale è il grado di discrezionalità all'interno del processo?	1
	P6) Le norme che disciplinano il processo decisionale sono chiare e non impongono eccessivi oneri burocratici?	2
	P7) Il processo è presidiato da controlli amministrativi (interni o esterni) ex ante e/o ex post ovvero è presieduto da adeguati obblighi di trasparenza?	1
	P8) Ritiene che vi sia un'adeguata diffusione della cultura della legalità all'interno della sua unità organizzativa?	1
PROBABILITA'		2
IMPATTO (1 - 2 - 3)	I1) Nel caso in cui si dovesse verificare un evento corruttivo quale impatto avrebbe sull'immagine della Fondazione?	3
	I2) Nel caso in cui si dovesse verificare un evento corruttivo quale impatto avrebbe in termini di costi per il trattamento del contenzioso conseguente l'evento?	2
	I3) Nel caso in cui si dovesse verificare un evento corruttivo quale impatto avrebbe sulla continuità dei servizi offerti dalla struttura organizzativa di sua responsabilità?	3

I4) Nel caso in cui si dovesse verificare un evento corruttivo quale impatto avrebbe in termini di costi da sostenere per far fronte alle sanzioni conseguenti l'evento?		2
IMPATTO		3
	LIVELLO DI RISCHIO (CRITICO - ALTO - MEDIO - BASSO - MINIMO)	ALTO

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato come riportato nel par. 5.2.

La misurazione dell'incidenza dell'evento rischioso sul perseguimento degli obiettivi istituzionali di IFEL effettuata attraverso l'attribuzione di valori qualitativi alla probabilità di accadimento dell'evento rischioso e all'impatto da questo generato valutata attraverso le interazioni tra le due variabili, ha consentito la rappresentazione sintetica del livello di rischio inerente, ovvero il livello di rischio complessivo a cui è esposta l'organizzazione, dati i livelli di probabilità e impatto, senza l'attivazione di alcun intervento di trattamento del rischio.

Tuttavia, considerate le misure di prevenzione e mitigazione del rischio poste in essere dalla Fondazione nel presente Piano e nei Piani precedenti, sebbene si sia registrato un innalzamento del livello di rischio "interno", come valutato attraverso le interviste dei Dirigenti della Fondazione, non si ritiene necessario procedere ad implementare ulteriori misure di prevenzione, stante l'efficacia di quelle già in essere valutata anche attraverso i monitoraggi periodici effettuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4.2. Analisi del contesto esterno

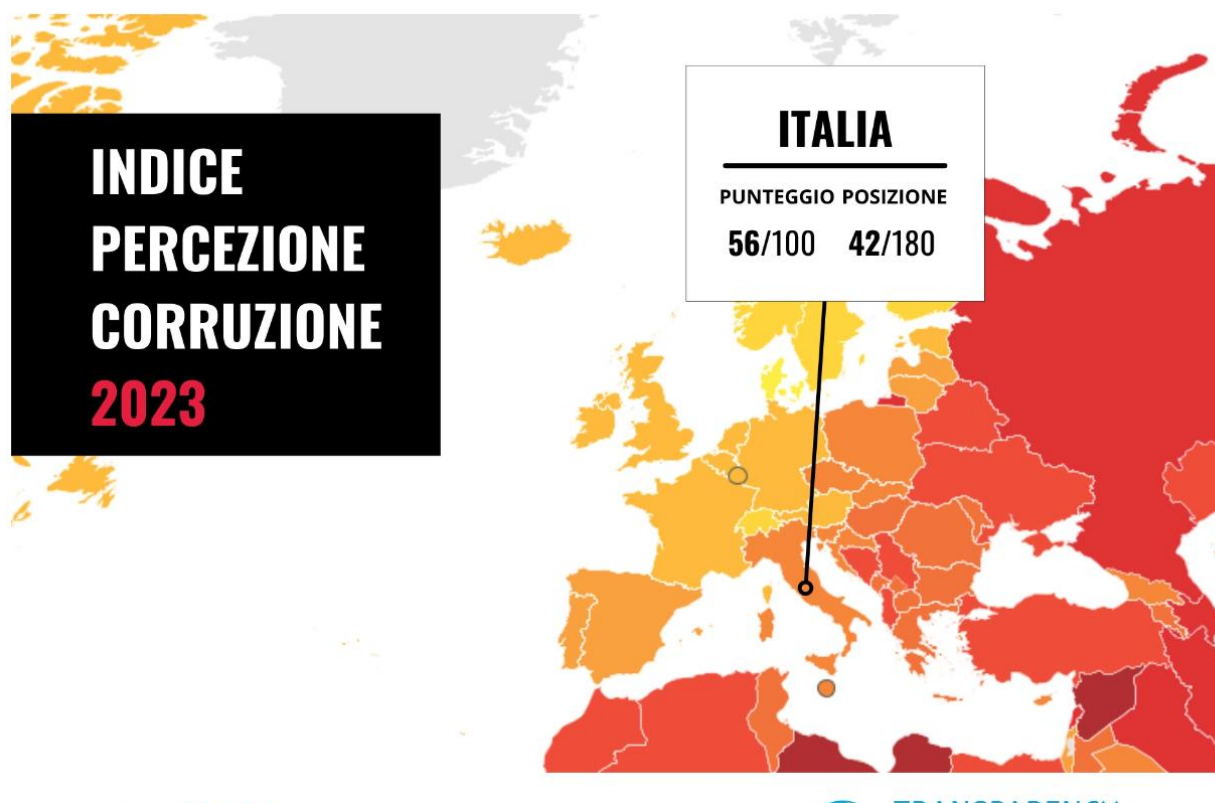
L'IFEL è una Fondazione istituita dall'ANCI con lo scopo di aiutare lo sviluppo della finanza dei Comuni italiani nella direzione dell'autonomia effettiva di entrata e di spesa, della responsabilità nella gestione economico-finanziaria e della trasparenza verso i cittadini contribuenti. Pertanto, si ritiene opportuno delineare come contesto esterno delle attività nelle quali IFEL agisce, quello relativo all'intero territorio nazionale, con un focus relativo alla Regione Lazio e alla città metropolitana di Roma mediante indici, relazioni e report.

A livello internazionale, il rapporto di "Transparency International" attraverso la misurazione dell'indice di Percezione della Corruzione (CPI) stila una classifica dei Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

Per quanto riguarda l'ultimo rapporto disponibile, cioè quello per l'anno 2023, l'Italia conferma il punteggio di 56 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) si colloca al

42mo posto nella classifica globale dei 180 Paesi presi in esame e, inoltre, si conferma al 17mo tra i 27 dell'Unione Europea. Al riguardo occorre, tuttavia, rammentare che tale graduatoria, che pure ha il merito di attirare l'attenzione sul fenomeno, si basa, appunto, su un "indice di percezione della corruzione" che è, quindi, influenzato da fattori – non quantificabili – di valutazione soggettiva.

Comunque, tale risultato conferma l'Italia nel gruppo dei Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto dell'applicazione di alcune misure normative adottate in materia di *whistleblowing* e di appalti pubblici.



Ai fini di una analisi completa della corruzione vengono riportati i risultati di alcune rilevanti relazioni, report e indicatori italiani che descrivono in modo specifico la relazione del fenomeno corruttivo con altre fattispecie di azioni illecite e/o immorali.

In primo luogo, viene citata la *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia* (dati secondo semestre 2023), ed in particolare il paragrafo relativo all'analisi della situazione Nazionale, aggiornata al dicembre 2024.

Nel secondo semestre del 2023, la criminalità organizzata in Italia continua a rappresentare una minaccia significativa. La relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) evidenzia che, le organizzazioni mafiose hanno trasformato i propri distintivi adattando nuovi modus operandi criminali mediante competenze più raffinate, ma sempre finalizzate al "controllo" del territorio.

Un aspetto cruciale della loro attività illecita è la corruzione negli appalti, in particolare a seguito delle risorse del PNRR, con organizzazioni mafiose che cercano di infiltrarsi nel

settore degli appalti pubblici. La relazione sottolinea l'importanza di mettere in atto uno stringente controllo sulle erogazioni dei fondi pubblici finalizzato a vigilare sulla corretta assegnazione dei finanziamenti attraverso attività preventive e di verifica delle aggiudicazioni degli appalti e occorre incrementare il monitoraggio della attività imprenditoriali ed economiche. Nell'ambito delle attività investigative, la DIA ha contribuito a sciogliere diversi enti locali infiltrati dalla criminalità organizzata nel secondo semestre del 2023.

In conclusione, la situazione della lotta alla criminalità organizzata in Italia è caratterizzata dalla crescente attenzione sulla corruzione negli appalti, con la necessità di misure normative efficaci e di azioni sul piano culturale per maturare la piena diffusione e il riconoscimento del disvalore dell'agire mafioso.

Inoltre, il Rapporto annuale 2023 della Banca d'Italia, presentato nel maggio 2024, rileva che l'economia nazionale sta affrontando sfide significative, ma continuato a crescere in maniera robusta in tutte le aree del Paese. Pertanto, è necessaria una costante ed attenta prevenzione nei vari contesti economico-imprenditoriali che possono aumentare gli appetiti, anche, delle organizzazioni mafiose. La Banca d'Italia evidenzia sfide economiche, con un'attenzione crescente alla tecnologia come strumento di adattamento da parte della criminalità organizzata. In particolare, sono stati sviluppati indicatori di irregolarità nell'utilizzo di fondi pubblici e definite misure di rischio per le gare d'appalto, che hanno evidenziato una notevole eterogeneità del rischio corruttivo fra territorio e per dimensione della stazione appaltante.

Ulteriore fonte da prendere in considerazione nell'analisi del contesto criminologico è la *Relazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, relativa ai reati corruttivi per gli anni che vanno dal 2004 al 2023, aggiornata al maggio 2024.*

L'analisi complessiva dei dati e dei grafici inclusi nella richiamata Relazione evidenzia come il dato più rilevante sia quello che riguarda l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che, dopo aver mantenuto un *trend* costante fino al 2020, ha subito una decisa e costante flessione nell'ultimo triennio. Per le altre fattispecie selezionate i valori risultano più contenuti e con un andamento oscillante anche se, negli ultimi quattro anni, si rileva una graduale flessione per "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.).



Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2023.
(Dati consolidati di fonte SDV/SSD)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Art. 314 -Peculato-	274	279	243	270	282	330	387	333	453	443	403	360	374	371	348	465	273	286	247	271
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-	17	11	15	22	14	41	49	44	47	23	26	18	14	6	8	3	5	11	7	3
Art. 317 -Concussione-	138	115	86	130	145	140	146	130	168	130	111	65	69	67	53	55	45	41	45	43
Art. 318 -Corruzione per l'esercizio della funzione-	27	21	14	18	17	41	19	13	18	17	24	39	38	35	24	27	23	16	27	18
Art. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-	119	93	92	92	120	98	82	95	115	101	76	120	112	126	80	114	81	72	76	35
Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari-	9	6	10	7	4	7	6	8	5	8	6	8	22	10	11	17	21	9	5	9
Art. 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità-										31	33	44	50	37	31	33	52	26	29	18
Art. 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio-	12	12	6	18	11	32	10	19	22	17	9	29	13	8	15	8	12	12	18	3
Art. 321 -Pene per il corruttore-	74	60	55	58	65	65	49	73	71	75	48	95	84	99	57	86	65	54	69	23
Art. 322 -Istigazione alla corruzione-	173	167	184	195	246	217	216	222	202	182	185	169	144	157	134	116	97	100	81	93
Art. 323 -Abuso d'ufficio-	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1.365	1.157	966	658
Art. 346 bis -Traffico di influenze illecite-										2	4	8	1	9	7	20	28	19	20	24

Fonte: Relazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale aggiornata al maggio 2024.

Per una lettura più immediata e comprensibile del fenomeno relativo ai più significativi reati contro la Pubblica Amministrazione, la Relazione rimodula la precedente tabella come di seguito, accorpando le citate fattispecie in quattro macro-categorie.



Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2023.
(Dati consolidati di fonte SDV/SSD)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var. % 2004- 2023
Concussione (artt. 317 e 319 quater c.p.)	138	115	86	130	145	140	146	130	168	161	144	109	119	104	84	88	97	67	74	61	-55,8%
Reati corruttivi (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.)	414	358	361	386	463	460	382	430	433	402	350	468	412	444	328	388	327	262	296	206	-50,5%
Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.)	291	290	258	292	296	371	436	377	500	486	429	378	388	377	356	498	278	297	254	274	-5,8%
Abuso d'ufficio (artt. 323 c.p.)	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1.365	1.157	966	658	-35,2%

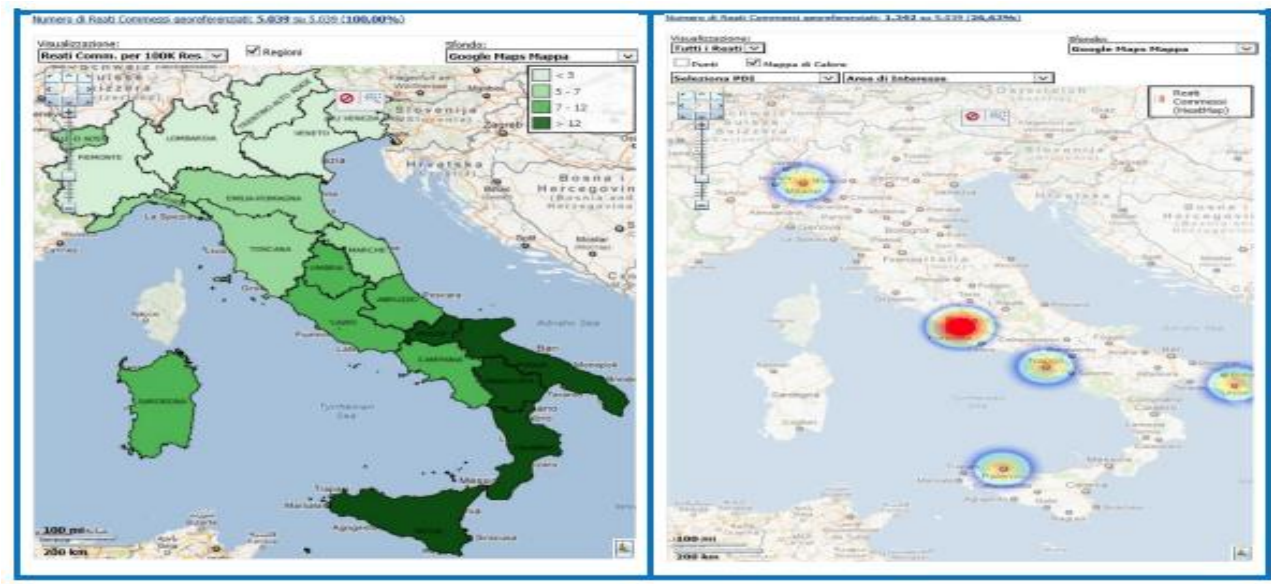
Fonte: Relazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale aggiornata al maggio 2024.

E' interessante notare come per le quattro macro-categorie il confronto dei dati nazionali evidenzia, tra il 2004 ed il 2023, delle riduzioni significative.

Per avere un riferimento aggiornato sull'incidenza di tale fenomenologia criminale sul territorio si è, quindi, proceduto a riportare i reati della specie alla popolazione residente.

In Italia, nel triennio che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 si ottiene un valore medio nazionale di 8,31 eventi per 100 mila abitanti. Di seguito si riportano due cartine

relative al numero dei reati georeferenziati su 100 mila abitanti (cartina a sinistra) e la “mappa di calore” in relazione alla maggiore incidenza di tali delitti (cartina a destra) e la tabella con la concentrazione dei valori relativi agli eventi delittuosi ogni 100 mila abitanti per singole regioni.



Regione	Reati Comm per 100K Res
BASILICATA	21,45
CALABRIA	20,73
MOLISE	18,45
PUGLIA	12,61
SICILIA	11,94
CAMPANIA	11,78
LAZIO	10,79
ABRUZZO	10,73
UMBRIA	10,04
MEDIA NAZIONALE	8,31
SARDEGNA	7,16
MARCHE	6,96
VALLE D'AOSTA	6,24
EMILIA ROMAGNA	5,73
TOSCANA	5,23
LIGURIA	5,20
VENETO	5,18
PIEMONTE	4,73
FRIULI VENEZIA GIULIA	4,61
LOMBARDIA	4,43
TRENTINO ALTO ADIGE	4,24

Fonte: *Relazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale aggiornata al maggio 2024.*

In particolare, considerando complessivamente i reati oggetto di analisi, dalle mappe emerge una prevalente distribuzione del fenomeno nelle regioni meridionali, ma anche una spiccata prevalenza di eventi in alcuni capoluoghi (Milano, Napoli, Palermo e Bari) e, soprattutto, nella città metropolitana di Roma.

Concludendo, l'esame della Relazione, relativamente alle dodici fattispecie di reato considerate, si riscontrano andamenti oscillanti nel lungo periodo che, tuttavia evidenziano una generale tendenza alla diminuzione della specifica delittuosità.

Interessante anche rilevare la tendenziale concentrazione del fenomeno nelle grandi aree urbane ed, in particolare, nell'ambito della città metropolitana di Roma. In quest'ultimo caso, la presenza del principale centro del potere politico ed amministrativo, congiunta alla concomitante esistenza dei vertici delle principali aziende nazionali ed internazionali, rendono la situazione della Capitale assolutamente singolare e forniscono l'occasione per la realizzazione dei più disparati e appetibili interessi di carattere economico, che non sfuggono certo alle varie forme di criminalità. Sia pure in misura minore, tali caratteristiche si riscontrano, in tutto o in parte, in alcune altre grandi aree urbane.

Altra fonte rilevata è la *Relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno relativa agli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali* aggiornata all'agosto 2024.

La Relazione in esame mostra, nei primi 6 mesi del 2024, un andamento in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023.

In particolare, nell'arco temporale in esame si rileva, a livello nazionale, un aumento del 26,7%%, essendo stati registrati 327 episodi di intimidazione, a fronte dei 258 dell'analogo periodo del 2023.

Come emerge dalla cartina sottostante, la Puglia è la regione che segnala il maggior numero di eventi (50 nei primi 6 mesi del 2024 a fronte dei 23 dell'analogo periodo del 2023), seguita dalla Campania (34/31) e dalla Sicilia (34/23).



Fonte: Relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno relativa agli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali aggiornata all'agosto 2024.

L'area metropolitana maggiormente interessata dal fenomeno è quella di Lecce, con 29 episodi (nel medesimo periodo dell'anno precedente erano stati 12), seguita da Napoli (21/23) e Torino (16/20).

Il focus sulle vittime conferma la maggior incidenza di casi ai danni delle figure costituenti il front per il cittadino, ovvero sindaci, consiglieri e assessori comunali.

Le tensioni politiche e sociali rappresentano complessivamente il 25,4% del totale delle matrici.

Circa il *modus operandi*, nel periodo in trattazione si registra, rispetto ai primi 6 mesi del 2023, un incremento del 43,3% delle intimidazioni perpetrate attraverso i social network/web (da 60 a 86 casi).

Nei primi 6 mesi 2024 si rilevano 6 atti di intimidazione rivolti ad amministratori regionali (1 nei confronti di presidenti di regione, 3 ai danni di assessori regionali, 1 ai danni di un consigliere regionale e 1 ai danni di un deputato regionale), con una diminuzione del 45,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in cui i casi erano stati 11. In 3 casi la matrice è riconducibile a tensioni politiche, in 1 caso la matrice è riconducibile a tensioni sociali mentre rimane ignota nei restanti 2.

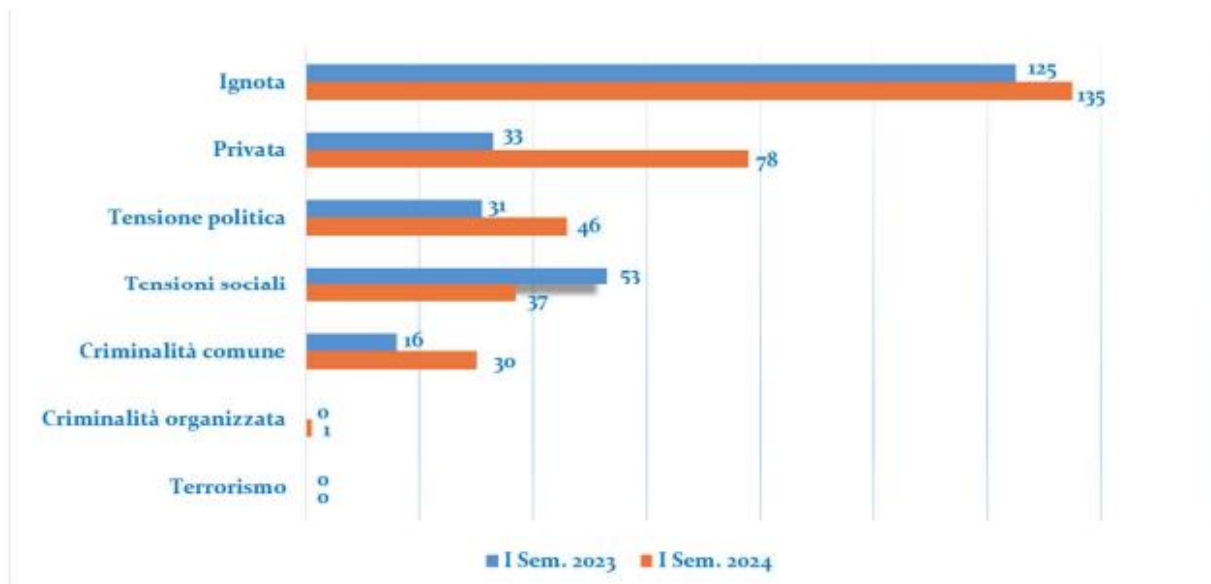
La seguente tabella riporta, suddiviso per regioni, il numero complessivo degli atti intimidatori registrati negli anni 2014 – 2023 e nei primi 6 mesi del 2024, confrontati con i primi sei mesi del 2023.

REGIONE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I Sem. 2023	Sem. 2024
Abruzzo	6	4	4	3	15	14	21	21	25	19	8	5
Basilicata	4	10	5	5	4	1	13	7	6	8	3	6
Calabria	109	75	113	79	58	54	51	73	69	54	29	24
Campania	63	49	48	52	47	59	69	77	77	64	31	34
Emilia Romagna	46	30	41	21	23	53	51	34	24	18	15	12
Friuli Venezia Giulia	7	13	9	18	20	19	17	21	8	8	6	6
Lazio	37	35	29	31	25	20	40	33	24	15	8	19
Liguria	18	0	16	24	24	31	25	24	9	14	4	18
Lombardia	80	65	52	96	73	74	65	105	66	59	29	30
Marche	22	16	21	11	11	11	10	11	12	13	8	8
Molise	4	0	0	5	8	4	4	5	1	1	1	1
Piemonte	28	47	27	35	24	39	32	48	33	42	24	16
Puglia	90	83	93	88	65	66	61	66	61	54	23	50
Sardegna	67	77	77	66	78	50	31	25	32	34	19	18
Sicilia	136	65	89	64	57	84	73	64	66	76	23	34
Toscana	33	19	25	10	25	30	25	30	20	15	6	10
Trentino Alto Adige	5	0	7	3	3	1	4	20	7	12	6	8
Umbria	5	0	3	2	0	5	1	3	9	3	1	1
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Veneto	45	31	34	47	29	41	31	53	31	44	14	27
TOTALE	805	619	693	660	589	656	624	722	580	553	258	327

Fonte: Relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno relativa agli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali aggiornata all'agosto 2024.

Nei primi 6 mesi del 2024 sono stati registrati 135 atti intimidatori di matrice ignota (41,3% del totale), 78 di natura privata (23,9%), 46 riconducibili a tensioni politiche (14,1%), 37 tensioni sociali (11,3%), 30 alla criminalità comune (9,2%) e 1 alla criminalità organizzata (0,3%).

Gli atti riconducibili a tensione politica e sociale hanno costituito complessivamente il 25,4% del totale.

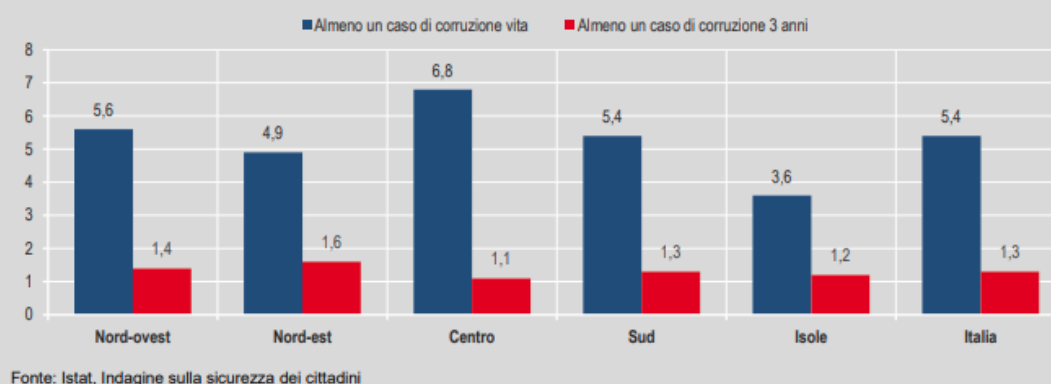


Fonte: Relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno relativa agli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali aggiornata all'agosto 2024.

Un'altra fonte rilevata è il report *"La corruzione in Italia. Anno 2022-2023"* pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) il 6 giugno 2024. Nel documento - che indaga il numero di famiglie italiane coinvolte in dinamiche corruttive ovvero a conoscenza indiretta di casi di corruzione in otto settori chiave (sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities) - si osserva una diminuzione del fenomeno delle famiglie coinvolte in una richiesta di denaro, regali o altro in cambio di favori dal 2,7% della precedente indagine relativa al triennio 2013-2016 al 1,3% dell'ultima indagine relativa al triennio 2020-2023. Dall'immagine sottostante emerge che le richieste di denaro o altro in cambio di favori ricevute nel corso della vita sono state maggiormente segnalate dalle famiglie residenti al Centro (6,8%).



FIGURA 2. FAMIGLIE IN CUI ALMENO UN COMPONENTE HA RICEVUTO, NEL CORSO DELLA VITA E NEGLI ULTIMI TRE ANNI, RICHIESTE DI DENARO, REGALI O ALTRO PER OTTENERE AGEVOLAZIONI O SERVIZI, PER RIPARTIZIONE. Anno 2022-23, per 100 famiglie della stessa zona (totale famiglie = 22milioni 143mila)



A livello regionale, il Lazio (10,4%) è la regione che ha il maggior numero di famiglie che hanno segnalato coinvolgimenti in esperienze di corruzione nel corso della vita. Inoltre, le famiglie che vivono nei centri delle aree metropolitane hanno subito maggiori richieste di denaro o altro in cambio di favori, beni o servizi (8,3%).

In conclusione, l'ANAC ha presentato nel luglio del 2022 una sezione del proprio portale denominata "Misura la corruzione" con cui vengono messi a disposizione della collettività 70 indicatori in grado di misurare il rischio di corruzione nel territorio. Gli indicatori possono essere considerati come dei campanelli d'allarme (cd. *red flags*) che segnalano potenziali anomalie, consentendo di individuare i contesti territoriali più esposti a fenomeni corruttivi, e sui quali: investire in termini di prevenzione e/o di indagine, orientare l'attenzione della società civile e attivare la partecipazione civica. Gli indicatori sono 70 e sono suddivisi in tre cruscotti: Contesto (48 indicatori), Appalti (17 indicatori) e Comunali (5 indicatori).

Di seguito l'ultima situazione disponibile per il Comune di Roma attraverso 5 indicatori relativi al fenomeno della corruzione a livello comunale nel 2022:

- rischio di contagio: l'indicatore segnala il rischio di contagio del comune considerato; la presenza nella provincia di comuni con casi di corruzione che contribuisce a determinare il rischio di corruzione poiché la corruzione è un fenomeno "contagioso";
- scioglimento per mafia: l'indicatore rileva se il comune ha subito gli effetti di un provvedimento di scioglimento per mafia;
- addensamento sotto soglia: l'indicatore segnala la possibilità di un comportamento volto a non oltrepassare le soglie previste dalla normativa al fine di eludere il maggior confronto concorrenziale e controlli più stringenti che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione;
- reddito imponibile pro capite: l'indicatore segnala il livello di benessere socioeconomico;
- popolazione residente al 1° gennaio: l'indicatore approssima la dimensione e la complessità organizzativa del comune che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione.

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attenzione! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.



Applica filtri

Comune:

Anno:

Roma

< >

2022

< >

Rischio di contagio [Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2022.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Roma è stato sciolto per mafia nel 2022?



No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite [Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio [Abitanti]

Numero di abitanti:

2.749.031

Ultimo dato noto per il rischio di contagio è relativo ai dati del 2019 con un valore percentuale del 7%.
Fonte: ANAC, *Misura la corruzione – Rischio a livello comunale – Cruscotto indicatori Comune di Roma 2022*

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

5.1. Identificazione del rischio

Innanzitutto, è da ricordare che il PNA 2019 indica come prioritaria l'attività di individuazione delle aree di rischio al fine *“di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione”* è stata realizzata in attuazione della metodologia proposta dal PNA 2019 e confermata nel PNA 2022. Per individuare le aree di rischio la *task force* dell'IFEL ha tenuto in considerazione:

- la sua struttura organizzativa e dunque il contesto interno in cui opera;
- il contesto esterno in cui opera;
- la tipologia di attività istituzionale che svolge;
- le aree individuate come “obbligatorie”;
- le aree individuate come “generali”;
- le aree che possono essere considerate come specifiche in relazione alle attività dell'IFEL.

Da tale analisi ed in relazione alla complessiva attività di revisione del catalogo dei processi attuati da IFEL nel corso degli ultimi anni le aree di rischio individuate nel PTPCT 2025-2027, sono:

- A. acquisizione e progressione del personale con particolare rilievo al rispetto del divieto di *“pantouflage”* nonché alle verifiche in ordine al rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse di cui al D.lgs. n. 39/2013;

- B. affidamento lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici anche con riferimento al rispetto del divieto di “*pantouflage*” di cui al comma 16 ter dell’art 53 del D.lgs. n. 165/2001;
- C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, ivi comprese l’attribuzione di eventuali borse di studio e/o premi di laurea/ dottorato di ricerca;
- E. conferimento di incarichi esterni e nomine, con particolare rilievo al rispetto del divieto di “*pantouflage*” nonché alle verifiche in ordine al rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- F. gestione delle entrate delle spese e del patrimonio;
- G. specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità;
- H. sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni.

All’interno di ciascuna area si è proceduto alla mappatura dei processi quale “*modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.*” (così PNA 2019) nonché, in prospettiva, alla luce del PNA 2022.

I processi di ciascuna area e fase all’interno dell’area sottoposti ad analisi sono riportati nell’allegato n. 1.

5.2. Analisi dei rischi e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio

I processi di cui sopra sono stati sottoposti alla:

1. identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività della Fondazione;
2. valutazione del grado di esposizione ai rischi aggiornata rispetto alla nuova metodologia qualitativa elaborata sulla base delle indicazioni metodologiche contenute nell’allegato 1 al PNA 2019 e ribadite nel PNA 2022 di seguito illustrata.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la successiva fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Fondazione, ed in particolare per ciascun processo sono stati individuati i rischi che si intendono prevenire, dandone evidenza nel c.d. “registro dei rischi” di cui all’allegato n. 2.

Successivamente, si è passati alla fase di stima del livello di esposizione per ciascun processo.

Prima di procedere a illustrare la metodologia utilizzata dall’IFEL per l’analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero “*la misurazione dell’incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione*”.

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Sulla base della definizione appena riportata, pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto esprime il suo effetto, in termini di conseguenze, qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità) sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata al catalogo dei processi della Fondazione, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischio a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo, sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

In base alla nuova struttura organizzativa di IFEL, così prevista nel par. 4.1, si è provveduto ad effettuare una revisione della mappatura dei processi degli uffici della Fondazione. In particolare, considerata la metodologia di *risk assessment* contenuta nel presente paragrafo ed approvata dalla Fondazione in base alle indicazioni dell'allegato 1 del PNA 2019 e così confermata dal PNA 2022, si sono svolte delle interviste con i sei Dirigenti della Fondazione nel mese di marzo 2024 come riportato nel par. 4.1. Infatti, le finalità delle interviste riguardavano l'aggiornamento delle aree di rischio interno alla Fondazione così da prevedere utili ed efficaci processi, sia verificando l'attualità di quei processi già in essere che verificando la possibilità di prevedere dei nuovi processi.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'

N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Concentrazione del potere decisionale: focalizza il grado di potere decisionale nelle attività svolte o negli altri prodotti	(3) Alto	Dirigente che predispone o adotta gli atti o esprime pareri ed è anche responsabile del procedimento; non sono coinvolte altre strutture nell'istruttoria.
		(2) Medio	Dirigente che è responsabile del procedimento ma sono coinvolte altre strutture nell'istruttoria ovvero dirigente non è responsabile del procedimento ma non sono coinvolte altre strutture nell'istruttoria.
		(1) Basso	Dirigente non è responsabile del procedimento e altre strutture sono coinvolte nell'istruttoria.
P2	Livello degli interessi "esterni" quantificato in natura e rilevanza di utenti e beneficiari	(3) Alto	Soggetti privati che operano per interessi personali o privati
		(2) Medio	Soggetti pubblici
		(1) Basso	Soggetti e uffici interni della Fondazione
P3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e no, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	Ampiezza dei beneficiari del processo decisionale in relazione al rischio di propensione nel compiere azioni che influenzino il processo decisionale	(3) Alto	Platea ampia dei beneficiari che potrebbero influenzare in maniera impropria il Dirigente nel processo decisionale nell'attribuire il beneficio
		(2) Medio	Platea modesta dei beneficiari che difficilmente potrebbero influenzare il Dirigente nel processo decisionale nell'attribuire il beneficio
		(1) Basso	Platea contenuta dei beneficiari che non potrebbero influenzare il Dirigente nel processo decisionale nell'attribuire il beneficio
P5	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Processo discrezionale in quanto non adeguatamente vincolato dalla legge o da atti amministrativi.
		(2) Medio	Processo parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi.
		(1) Basso	Processo vincolato da legge e da atti amministrativi
P6	Chiarezza e onerosità delle norme, desunte dall'esperienza dei Dirigenti	(3) Alto	Non chiare e con oneri
		(2) Medio	Chiare ma con oneri ovvero non chiare e senza oneri

		(1) Basso	Chiara e senza oneri
P7	Livello di opacità del processo , inteso quale capacità di dare conoscenza dell'intero svolgimento del procedimento dall'avvio alla conclusione sia attraverso l'applicazione degli obblighi di "Trasparenza Amministrativa" sia attraverso il diritto di "accesso civico", sia attraverso le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 (Es. comunicazione avvio del procedimento, intervento nel procedimento, ecc.); controlli amministrativi interni e/o esterni	(3) Alto	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere esclusivamente i risultati finali del processo; no controlli interni ed esterni
		(2) Medio	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo e solo limitatamente le fasi endoprocedimentali e prodromiche; controlli interni e no esterni
		(1) Basso	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo, le fasi endoprocedimentali e prodromiche; controlli interni e esterni
P8	Cultura della legalità nell'unità organizzativa desunta dalla presenza di eventi corruttivi e frequenza di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione	(3) Alto	Presenza di sentenze relative ad eventi corruttivi e/o segnalazioni di <i>whistleblowing</i> /cattiva amministrazione a seguito di procedimenti disciplinari; nessun corso di formazione per i dipendenti negli ultimi 3 anni
		(2) Medio	Fondatezza parziale di alcuni eventi corruttivi e/o segnalazioni di <i>whistleblowing</i> /cattiva amministrazione a seguito di procedimenti disciplinari; corsi di formazione ma non specifici
		(1) Basso	Nessun evento corruttivo e/o segnalazioni di <i>whistleblowing</i> /cattiva amministrazione a seguito di procedimenti disciplinari; corsi di formazione generali e specifici.

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione

I1	Impatto sull'immagine della Fondazione inteso come la risonanza mediatica che il verificarsi di un evento rischioso avrebbe ed alla capacità di minare l'immagine di imparzialità e servizio alla collettività della Fondazione	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione elevato
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione contenuto
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione trascurabile
I2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti della Fondazione
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti della Fondazione o risorse esterne
		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I4	Impatto in termini di costi , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Fondazione molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Fondazione sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate

			alla Fondazione trascurabili o nulli
--	--	--	--------------------------------------

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
PROBABILITA'	IMPATTO	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza, al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

L'esito della valutazione (identificazione, analisi e ponderazione) del rischio effettuata dall'IFEL, come aggiornata rispetto alle indicazioni metodologiche di cui al PNA 2019 e al PNA 2022, sono riportati nell'allegato n. 3.

6.1. Metodologia utilizzata e Misure adottate dall'IFEL

La fase successiva del lavoro della *task force* ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di ridurre il rischio, volte a *“individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi”* (così il PNA 2019).

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono ad azzerare o almeno a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o situazioni c.d. di *“maladministration”* o a limitarne l'impatto. Come prassi consolidata da parte della Fondazione, il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Sul piano teorico, rientrano tra le misure di prevenzione a carattere generale le seguenti misure:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i *“rappresentanti di interessi particolari” (lobbies)*.

La *task force* dell'IFEL, con il coordinamento del RPCT, ha sviluppato l'attività di ponderazione del rischio al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, in base ai seguenti criteri:

- **livello di rischio:** maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- **obbligatorietà della misura,** dando priorità alla misura “generali”, in quanto tale alla luce del contenuto della Legge n. 190/2012;
- **impatto organizzativo e finanziario** connesso all’implementazione della misura, al fine di tener in considerazione la “sostenibilità” economica ed organizzativa della misura;
- **efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio,** identificando la misura di prevenzione in base alla sua adeguatezza per la riduzione/neutralizzazione delle cause dell’evento rischioso;
- **adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione,** identificando le misure di prevenzione in base alle caratteristiche organizzative dell’IFEL.

Le misure generali e specifiche individuate dall’IFEL per la prevenzione dei rischi corruttivi per ciascun processo all’interno delle Aree sono riportate nell’allegato n. 4.

La tabella di cui all’allegato n. 4 non riporta nuove misure specifiche poiché quelle già attivate nell’attuazione dei Piani precedenti, unite a quelle generali (obbligatorie) risultano sufficienti a mitigare i rischi analizzati.

Risulta a questo punto particolarmente importante dare evidenza, nei paragrafi che seguono, della modalità con cui l’IFEL intende operare per l’implementazione e/o l’attuazione di alcune misure generali/ “trasversali”.

6.2. Il Codice di comportamento e lotta alle discriminazioni

In attuazione della delibera ANAC 177/2020, recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, e del d.P.R. 81/2023 di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 62/2013 è stato aggiornato il Codice di comportamento IFEL, allegato al presente PTCPT 2025-2027.

In particolare, il nuovo articolato modifica il precedente, trasmesso ai dipendenti della Fondazione con ODS n. 244/2024, introduce elementi di novità in ordine a:

- evidenziare gli obblighi di tutti i destinatari in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza;
- aggiornare e specificare alcune previsioni di utilizzazione delle dotazioni strumentali, in particolare informatiche, per poter assolvere alle incombenze personali strettamente legate a necessità di natura amministrativa;
- porre alcune specifiche previsioni in materia di incarichi aggiuntivi retribuiti prevedendo, al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto d’interesse a tutela dei dipendenti e della Fondazione, che non possono essere *autorizzati gli incarichi retribuiti per i quali sia previsto un compenso annuale lordo complessivo superiore al 50% dell’importo annuo erogato a titolo di retribuzione globale di fatto da parte dell’IFEL, comprensiva degli eventuali oneri di legge, nell’anno precedente a quello di autorizzazione degli incarichi;*
- disciplinare l’utilizzo dei mezzi di informazione e dei *social media* da parte del personale IFEL, in coerenza con quanto emerso durante le attività formative promosse dalla Fondazione nel corso del 2023.

Nel corso del 2024 non sono stati rilevati fenomeni critici in merito, ma il nuovo Codice rende maggiormente consapevoli i dirigenti e i dipendenti del ruolo che svolgono e delle regole cui sono sottoposti.

6.2.1 - Promozione della parità di genere e lotta alle discriminazioni

La strategia per la prevenzione della violenza di genere nella pubblica amministrazione si basa sulla consapevolezza del ruolo chiave delle istituzioni nel garantire un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro. L'obiettivo è promuovere una cultura organizzativa improntata al rispetto della dignità della persona, conforme ai principi della Carta costituzionale e delle normative vigenti.

La strategia che ne consegue si inserisce nel contesto normativo nazionale ed europeo, con particolare attenzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica e dell'obiettivo 5 dell'Agenda ONU 2030 "*Gender equality*" che si prefigge di *raggiungere l'uguaglianza di genere e contribuire all'emancipazione di tutte le donne e le ragazze*. Le azioni sono orientate alla richiesta da parte dell'IFEL nel corso del 2025 della Certificazione della Parità di Genere ad un organismo di certificazione accreditato sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022, così come disciplinato dalla Legge n. 162/2021. La Certificazione della Parità di Genere è uno strumento a validità triennale e che dà la possibilità alla Fondazione di dimostrare in che modo rispetta e promuove politiche di equità tra uomini e donne. In tal senso, la strategia si propone di creare un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, promuovendo la consapevolezza, la formazione continua e l'adozione di misure concrete circa i principi dell'equità, della diversità e dell'inclusione. Pertanto, si pone l'esigenza di una sinergia tra formazione obbligatoria e iniziative specifiche che intendono contribuire alla costruzione di una cultura, di una mentalità e dei piani di azione che riducano al minimo le disuguaglianze di genere in termini di equità salariale e crescita professionale all'interno della Fondazione.

Formazione per rimuovere le Discriminazioni:

- Promozione di cicli formativi obbligatori sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico.
- Sviluppo di moduli formativi specifici per conoscere e contrastare la violenza di genere.
- Analisi delle varie forme di violenza sui luoghi di lavoro e identificazione dei segnali predittivi.
- Promozione di buone pratiche e conoscenza degli strumenti di tutela.

Altre Iniziative

- Partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione e aggiornamento sulla violenza di genere.
- Cura della formazione in materia di pari opportunità.

6.3. La formazione dei dipendenti dell'IFEL

Tramite l'attività formativa, l'IFEL intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano, da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Nel corso del 2024, al fine di garantire una approfondita e meditata conoscenza delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, il personale della Fondazione è stato invitato a partecipare ai webinar erogati da IFEL ai Comuni proprio sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sono stati altresì organizzati corsi specifici per i soli dipendenti e dirigenti IFEL che saranno ripetuti anche nel corso del 2025 sui temi e negli ambiti che, in raccordo con l'ODV, verranno ritenuti di particolare importanza sia per il personale dirigente che per quello dipendente, alla luce della mappatura delle aree di rischio e del relativo profilo di rischio, tra cui si segnala:

- cultura della legalità;
- contratti e gestione degli appalti – rischi derivanti dal regime derogatorio di cui ai d.l. n. 76 e 77 del 2020, anche con riferimento alle fattispecie di reato previste dal catalogo 231;
- trasparenza come strumento di prevenzione del rischio e creazione di valore pubblico;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio in sinergia tra PTCPT e "Modelli 231";
- conflitto di interesse, autorizzazione incarichi extra istituzionali e *pantouflage*;
- Codice di comportamento.

In particolare, tutti i dipendenti sono stati invitati nel corso del 2024 a partecipare a laboratori didattici e comportamentali sul Codice di comportamento al fine di stimolare il personale non solo al rispetto delle disposizioni e alla conoscenza delle eventuali sanzioni ma anche per promuovere la condivisione ragionata di possibili ipotesi di modifica e aggiornamento che sono state recepite nel nuovo Codice di comportamento, adeguato al d.P.R. 81/2023 di aggiornamento del d.P.R. 62/2013.

Negli ultimi anni l'IFEL si è impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione della corruzione attivando seminari tenuti attraverso aule virtuali e destinati ai dipendenti e amministratori comunali come pure a tutti i cittadini e, come sopra indicato, ai dipendenti della Fondazione a cui hanno complessivamente partecipato discenti.

In particolare, si segnala l'ampia e continuata azione di formazione e sensibilizzazione svolta dalla Fondazione in occasione:

- della sessione formativa laboratoriale dedicata ai dipendenti e distaccati in IFEL, svolta in due giornate nel novembre 2023, con riferimento al Codice di comportamento integrativo di IFEL, il conflitto di interessi e l'istituto del *Whistleblowing*;
- del primo Seminario di studi IFEL "Tras.Par.I - Trasparenza. Partecipazione. Inclusione", svolto il 5 giugno 2024 e rivolto ai cittadini e al personale delle pubbliche amministrazioni, in primis dei comuni. Nel corso degli interventi si sono approfondite le esperienze e le *best practices* affinché la trasparenza amministrativa sia vissuta come

un'opportunità di miglioramento dell'azione amministrativa e di inclusione dei cittadini in una dimensione autenticamente collaborativa. Al riguardo, la Fondazione rende disponibili gli atti del primo Seminario di studi ed organizzerà nel corso del 2025 la seconda edizione di "Tras.Par.I - Trasparenza. Partecipazione. Inclusione" in cui saranno approfondite le tematiche attuali e rilevanti della trasparenza ai fini, anche, della *mission* della Fondazione;

- della Giornata della Trasparenza IFEL 2024, svolta il 17 dicembre 2024, con approfondimenti sui diversi aspetti della trasparenza amministrativa ed in particolare sul monitoraggio dei dati e delle informazioni nel garantire l'effettività della trasparenza, la qualità del dato ed il valore pubblico ad esso connesso. L'implementazione di un monitoraggio efficace consente di ragionare in termini anche di "*trasparenza utile*" intesa come "*trasparenza verificata*" non solo in termini di disponibilità dell'informazione ma anche di veridicità e accessibilità della stessa. I materiali della Giornata sono disponibili sul sito della Fondazione.

6.4. I patti di integrità

Come prassi consolidata, l'IFEL ha ritenuto di particolare importanza la predisposizione dei patti d'integrità/protocolli di legalità, quali "complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti nelle gare d'appalto".

L'IFEL ha introdotto ed applicato la sottoscrizione del Patto di integrità con gli operatori economici a tutte le procedure di gara pubblicate dal 2020.

6.5. La rotazione

Il PNA 2016 sostituisce il contenuto del PNA 2013 in riferimento alla misura della rotazione, quale misura organizzativa preventiva la cui ratio è "limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione". L'ANAC evidenzia anche come la rotazione, quale criterio organizzativo, sia idonea a contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. Sul piano applicativo precisa poi che la misura della rotazione deve tener conto della dimensione dell'ente ed è misura complementare ad altre (quali ad es. la formazione); sicché la applicazione non deve compromettere il buon funzionamento e l'efficienza dell'ente, in caso contrario occorrerà procedere applicando misure alternative alla rotazione (non per questo meno efficaci).

L'ambito soggettivo di applicazione della misura di rotazione è quello delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/01 (ex art. 1, comma 59, Legge n. 190/12), ma l'ANAC, pur in assenza di una previsione normativa in tal senso, auspica nel PNA 2016 che tale misura sia promossa anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e per gli enti pubblici economici.

Anche nel PNA 2019 l'Autorità ha di nuovo rilevato l'importanza di tale misura raccomandando alle amministrazioni e agli enti di osservare particolare attenzione nel monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della rotazione c.d. "straordinaria". Come auspicato da ANAC, la Fondazione, pur non essendo qualificabile

come amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/01, intende prevedere la rotazione straordinaria verificando la sussistenza:

a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;

b) di una condotta oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. n. 165/2001.

Al fine di poter essere in grado di verificare sempre l'esistenza delle condizioni sopra richiamate, nel 2019 l'IFEL ha introdotto l'obbligo per i dipendenti e dirigenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. Tale previsione è stata integrata nel Codice di comportamento nel 2022 e confermata nel nuovo Codice nel 2024.

Nelle linee guida ANAC per le società e gli enti di diritto privato controllati dalla pubblica amministrazione l'Autorità auspicandone l'applicazione anche a tali enti, chiarisce che non deve tradursi in sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, rinviando, in tali casi, all'autonoma programmazione degli enti la definizione di idonee misure organizzative di natura preventiva con effetti analoghi. L'ANAC individua quale misura combinata o alternativa alla rotazione quella della c.d. "segregazione delle funzioni" a cui si è ispirata la Fondazione nell'organizzare le procedure di proposta, approvazione e predisposizione degli atti in capo a figure con ruoli diversi.

Si precisa infatti che, in linea di massima, l'IFEL ha una dimensione (vedi organigramma p. 14) organizzativa incompatibile con l'applicazione della misura della rotazione generalizzata degli incarichi (dirigenziali e non). L'Allegato 2 al PNA 2019 parla di vincoli oggettivi quando spiega che "la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate da ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa".

IFEL, a seguito della riorganizzazione della propria struttura divenuta efficace a decorrere dal 02/01/2024, ha dato avvio alla mappatura delle risorse impegnate nei singoli uffici analizzando l'applicazione di idonee misure commisurate al livello di rischio di corruzione delle attività e considerando tra gli ambiti maggiormente esposti a rischio quelli che comportano acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; incarichi e nomine; gestione dei pagamenti e della liquidità; sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni.

Come misura alternativa alla c.d. *rotazione ordinaria*, pur con l'obiettivo di "limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”, la Fondazione attiva adeguate “misure di mitigazione del rischio” di tipo organizzativo e gestionale, favorendo una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell’ufficio, meccanismi di condivisione delle fasi procedurali tra personale dirigenziale e non, l’articolazione dei compiti e delle competenze per evitare l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto, nonché adottando sistemi di controllo (integrale o a campione) e di monitoraggio. In applicazione di una utile ed effettiva segregazione delle funzioni, ai fini di promuovere momenti di controllo e verifica, tutti i provvedimenti prevedono fasi procedurali compartecipate affidate a soggetti che svolgono ruoli e funzioni diversi da colui che adotta l’atto finale. Nel sistema organizzativo previsto dalla Fondazione, nessun soggetto, quindi, assume il controllo esclusivo di un processo in quanto nelle varie fasi procedurali sono differenziati e contraddistinti i ruoli che compartecipano alla decisione conclusiva: dall’avvio dell’iter, all’istruttoria, al controllo contabile, alla verifica e all’adozione del provvedimento finale.

Nel corso 2025 saranno inoltre avviate riflessioni, anche con il coinvolgimento dell’OdV, per implementare le misure di trasparenza per la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché, secondo criteri di gradualità e ragionevolezza, per valutare potenziali misure dal carattere funzionale che non comportino interruzione o rallentamento dell’attività ordinaria.

La Fondazione applica invece pienamente la rotazione c.d. straordinaria⁸ su tutti gli uffici, ove ci siano casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; rimangono comunque fermi gli eventuali interventi che i soggetti competenti decideranno di adottare per le eventuali responsabilità disciplinari.

L’ANAC con la deliberazione n. 215/2019, ha provveduto a fornire indicazioni in ordine all’istituto della rotazione “straordinaria”, chiarendo:

i reati presupposto per l’applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall’art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale;

il momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 del Codice di procedura penale. Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.

In considerazione del momento scelto dall’ANAC, quale “avvio del procedimento penale”, l’art. 11, comma 7, del Codice di comportamento vigente, stabilisce il dovere, in capo ai dipendenti dell’IFEL, qualora fossero interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti.

⁸ Così delineata dall’ANAC in riferimento a quanto prevede l’art. 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001. I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

6.6. Whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono divenute efficaci dal 15 luglio 2023.

Come stabilito da citato decreto l'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

È in funzione sul portale della Fondazione la nuova versione della piattaforma *whistleblowing* raggiungibile al link: <https://fondazioneifel.whistleblowing.it/#/>. Infatti, la Fondazione ha recepito la procedura in materia nell'Allegato 7 al presente PTPCT.

La nuova disciplina sul whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Le nuove norme hanno l'obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuiscono all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo ed in particolare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il mercato interno ovvero atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Possono accedere all'applicazione informatica *whistleblowing* per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, grazie all'utilizzo di specifiche tecnologie crittografiche, prima limitata ai dipendenti e altri lavoratori che svolgessero la propria attività presso l'Amministrazione, anche a consulenti a vario titolo, tirocinanti, stagisti, pensionati e altri soggetti che non hanno più, o non hanno ancora un instaurato, un rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

È stata messa a disposizione dei dipendenti una apposita procedura informatica che garantisce la tutela dell'identità dei dipendenti che dovessero fare una segnalazione, i dipendenti sono supportati da un manuale d'uso e dalla registrazione di un webinar che ne illustra il funzionamento, come dettagliato nel paragrafo 7.4 del presente Piano.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, possono essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma. Il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile del dipartimento programmazione controllo e sistemi informativi, considerata la coincidenza con l'incarico di RPCT, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Direttore della Fondazione, che ne darà informazione al Consiglio Direttivo.

Il RPCT si impegna a adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

I segnalanti devono prendere visione della Procedura descritta all'Allegato 7.

6.7. Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo - Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

I dirigenti delle aree di rischio, in collaborazione con il RPCT, monitorano le eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale incaricato, in base a quanto richiesto dall'art. 1, comma 9, lett. e, Legge n. 190/2012 e secondo le prescrizioni del Codice di comportamento IFEL.

Degli esiti del monitoraggio, nel rispetto delle norme sulla privacy, viene dato conto nella relazione annuale da pubblicare entro il 15 dicembre di ciascun anno.

I dirigenti che richiedano incarichi a persone fisiche ovvero che rivestano la funzione di RUP nell'acquisizione di beni e servizi, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 7 e 17, comma 3, del Codice di comportamento IFEL, dichiarano, prima della formalizzazione degli atti negoziali, che con i soggetti interessati dagli stessi non intercorrono situazioni costitutive di conflitto di interessi. In questa direzione è stato predisposto un sistema di

flussi informativi completa della relativa modulistica completa delle dichiarazioni da rendersi sia a carico del dirigente richiedente che del soggetto cui si conferisce l'incarico.

6.8. Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali ai dipendenti

La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali ai dirigenti e dipendenti della Fondazione. Si fa presente che la materia è già in parte disciplinata dall'art. 6 del vigente Codice di comportamento dell'Ente.

La misura tende ad evitare l'eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale o il crearsi di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dirigente o al dipendente.

Per quanto concerne condizioni, limiti e procedure da seguire per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi ed attività extra-istituzionali, si evidenzia che, alla stregua delle modifiche apportate dalla Legge n. 190/2012:

- preliminarmente all'assunzione di qualsiasi incarico extraistituzionale, anche a titolo gratuito, i dipendenti sono tenuti a trasmettere al Direttore di IFEL idonea richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, anche a titolo gratuito; nelle more del rilascio della predetta autorizzazione l'incarico *de qua* non può legittimamente trovare esecuzione;
- l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti di natura corruttiva ovvero per mancata richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, costituisce causa ostativa al conferimento di incarichi aggiuntivi e/o allo svolgimento di incarichi/attività extra-istituzionali;
- ai fini della formulazione del parere/nulla osta all'attribuzione dell'incarico al dirigente o dipendente, deve essere verificata e valutata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra l'attività extra-istituzionale che il dirigente o dipendente intende svolgere e l'attività istituzionale, nonché l'assenza di altre cause ostative allo svolgimento dell'attività e al rilascio del provvedimento, inclusa l'intervenuta irrogazione di sanzioni disciplinari nel corso dell'ultimo biennio per fatti di natura corruttiva ovvero per mancata richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

6.9. Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro (*pantouflage*)

Il *pantouflage* (o *revolving doors*), ovvero l'incompatibilità successiva alla cessazione dal servizio di un pubblico dipendente, per un determinato periodo di tempo "*di raffreddamento*", rappresenta un fenomeno che può comportare significativi rischi di corruzione, configurandosi nel passaggio di funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato, dove potrebbero sfruttare impropriamente la loro precedente posizione all'interno della pubblica amministrazione. La misura di prevenzione del *pantouflage* è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012 che, modificando l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con l'introduzione del comma 16-ter, ha disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Nell'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16 del D.lgs. n. 165/2001, l'ANAC non prende in considerazione le segnalazioni presentate dopo la scadenza del periodo di tre anni dall'assunzione da parte del soggetto privato dell'ex dipendente della Fondazione, così come previsto nell'art. 11, comma 1, lettera h) del Regolamento di cui Delibera n. 493 bis del 25 settembre 2024.

La disciplina sul divieto di *pantouflage* è da riferirsi:

- ☐ ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni);
- ☐ ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il D.lgs. n. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato);
- ☐ ai dipendenti degli enti privati come associazioni, fondazioni e federazioni con natura privatistica;
- ☐ ai dipendenti delle imprese;
- ☐ ai dipendenti degli studi professionisti abilitati, come studi legali, di ingegneria e architettura.

Il divieto di *pantouflage* non si applica a:

- ☐ enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di impiego del dipendente presso la Fondazione;
- ☐ società in house, di conseguenza, si presume che l'assunzione di un ex dipendente della Fondazione non generi conflitti di interesse.

Relativamente alla definizione di poteri autoritativi e negoziali, questi devono essere intesi come:

- ☐ i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la Fondazione;
- ☐ i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari;
- ☐ l'adozione di atti volti a concedere vantaggi o utilità al privato (autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici);
- ☐ la partecipazione al procedimento con potere di incidere in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.

I dipendenti con poteri autoritativi sono:

- ☐ i dirigenti;
- ☐ i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;
- ☐ coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno della Fondazione;
- ☐ i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Il divieto di *pantouflage* si applica indistintamente a titolo oneroso e a titolo gratuito relativamente ad “attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione”, includendo:

- ☐ rapporti di lavoro subordinato presso soggetti privati destinatari dell’attività della Fondazione;
- ☐ incarichi professionali e di consulenza;
- ☐ cariche sociali e incarichi di amministrazione
- ☐ qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o professionale con i soggetti privati destinatari;
- ☐ collaborazione e incarichi anche non retribuiti;
- ☐ cariche sociali o posizioni di qualunque tipo anche a titolo gratuito.

Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di *pantouflage* consiste in:

- ☐ nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del divieto;
- ☐ preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi;
- ☐ obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento dell’incarico.

In considerazione di quanto indicato prima nel PNA 2018 e poi ribadito nel PNA 2022 relativamente al rischio di “incompatibilità successiva” (*pantouflage*) l’IFEL nel 2019 ha introdotto, quale misura di verifica del rispetto del divieto, l’obbligo per i dirigenti, al momento della cessazione dell’incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma, così come disciplinato anche dal Codice di comportamento. (È in corso di definizione la nuova modulistica interna finalizzata all’acquisizione delle dichiarazioni attestanti il rispetto del divieto di *pantouflage* e assenza di situazioni di conflitto di interesse sia per il RUO richiedente che per il consulente/collaboratore/docente da contrattualizzare).

Si confermano di seguito le ulteriori azioni che si intende implementare nel corso del triennio 2025-2027 al fine di prevenire il manifestarsi di fattispecie di *pantouflage*:

1. previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, della condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
2. obbligo per ogni contraente e appaltatore dell’ente, ai sensi del DPR n. 445/2000, all’atto dell’affidamento, di rendere una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

6.10. Misure per la prevenzione dei conflitti di interesse nell’attribuzione di incarichi esterni a persone fisiche

Il richiedente incarichi esterni a persone fisiche all’atto della compilazione dell’apposita richiesta dichiara che con il soggetto cui si intende conferire incarico di consulenza, e/o collaborazione comunque denominati, non intercorrono rapporti o situazioni tali da

integrare una situazione di conflitto di interessi ai sensi del Codice di comportamento IFEL ovvero del D.lgs. n. 39/2013. I soggetti cui sono attribuiti i predetti incarichi sono chiamati a rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 le seguenti dichiarazioni:

- che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con dirigenti e dipendenti di IFEL;
- che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con dirigenti e dipendenti di IFEL e indicando il/i soggetto/i coinvolti.

6.11. Misure per la prevenzione della corruzione in funzione di antiriciclaggio

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n. 90/2017, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le pubbliche amministrazioni.

L'art. 10, comma 1, del citato Decreto, come successivamente modificato, ha ridefinito il perimetro per gli uffici delle pubbliche amministrazioni relativamente a "procedure o procedimenti" potenzialmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio e più in dettaglio essi sono:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Da quanto fin qui esposto, appare evidente la stretta assonanza tra l'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., sopra citato, e l'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, che individua sostanzialmente le medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione.

Di qui la stretta correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.

A completamento del quadro normativo fin qui esposto, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 231/2017 e ss.mm.ii., e recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".

Stante il complessivo quadro normativo e attuativo fin qui delineato, appare evidente che oltre a dover procedere all'individuazione dei soggetti preposti, individuati nel provvedimento di cui sopra adottato i sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 231/2017 e ss.mm.ii. in "addetti agli uffici della pubblica amministrazione" che sono obbligati alla trasmissione delle segnalazioni e nel "soggetto gestore" che è il destinatario interno di dette segnalazioni, si debba procedere ad una specifica analisi dei processi già mappati in

funzione di prevenzione della corruzione per le Aree di rischio sopra riportate, individuando quelli idonei ad essere osservati e quali elementi di attenzione debbano essere presi in considerazione per avviare l'iter di controllo. Tale attività dovrà dar luogo alla predisposizione di apposite griglie di controllo utili a decidere se sussistono le condizioni per approfondire la situazione per circostanze sospette, oppure ci si trovi in una situazione di presunta regolarità.

6.12. Catalogo della legalità e trasparenza

La misura prevista nell'Allegato 8 del PTPCT 2025-2027 è uno strumento operativo e dinamico volto a raccogliere e disciplinare le metodologie applicate dalla Fondazione per prevenire possibili rischi corruttivi. Il Catalogo della legalità e trasparenza deve intendersi con un approccio volto al miglioramento e all'efficientamento dei processi della Fondazione. Infatti, il RPCT può richiedere di modificare ed aggiornare il Catalogo ogni qual volta lo ritenga necessario in base alle esigenze che nel corso del tempo possono emergere. All'interno del Catalogo della legalità e trasparenza vi sono le seguenti linee guida per svolgere le attività di monitoraggio previste nel paragrafo 8.1 del presente PTPCT nonché ulteriori approfondimenti operativi o interpretativi:

- Linee guida per il monitoraggio di incarichi di collaborazione e consulenza (C_PTPCT_LG_MONIT_CON.)
- Linee guida per il monitoraggio di procedure di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii (C_PTPCT_LG_MONIT_AFF.)
- Linee guida per il monitoraggio di avvisi di selezione del personale (C_PTPCT_LG_MONIT_REC.PERS)
- Linee guida per i controlli sulle dichiarazioni rese dai membri del Consiglio Direttivo, dai membri del Comitato di Garanzia e Indirizzo Scientifico e dai dirigenti della Fondazione IFEL ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013 (C_PTPCT_LG_MONIT_ORG.DIR)
- Linee guida attuative dell'art. 6 c. 7 del "Codice di comportamento IFEL" (C_CC_LG_INC.EX.IST)
- Linee guida tecniche per i dati e documenti in formato aperto ai fini della pubblicazione sul portale "Società Trasparente" (C_PTPCT_LG_DOC_APE).

7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il presente documento è stato redatto con il coinvolgimento dell'ANCI, principale interlocutore dell'IFEL. Nel mese di dicembre 2024 è stato pubblicato sul sito e sul Portale della Trasparenza IFEL un avviso agli stakeholder per la formulazione di proposte e osservazioni utili all'aggiornamento 2025-2027 del PTPCT. Al termine indicato dalla consultazione non sono pervenute i contributi sollecitati.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'IFEL, è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel par. 10.

8. IL MONITORAGGIO

8.1. Monitoraggio e revisione del PTPCT - Attuazione delle misure

Il monitoraggio realizzato relativamente al 2024

Il monitoraggio condotto in collaborazione dal RPCT, ODV e dall'Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza in relazione all' "applicazione delle misure di prevenzione della corruzione - criticità e proposte per l'aggiornamento 2024-2026" attraverso controlli di primo (I) e secondo (II) livello non ha segnalato criticità.

In particolare, per quanto riguarda le attività di monitoraggio di I livello si è provveduto alla rilevazione condotta nel I semestre 2024 circa:

- a. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- b. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- c. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Mentre, per quanto riguarda le attività di monitoraggio di II livello si è provveduto alla rilevazione condotta nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre circa:

- a. monitoraggio, anche per sorteggio, di incarichi di collaborazione e consulenza con particolare riguardo al rispetto del divieto di "pantouflage" e assenza di conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti nell'iter di richiesta/autorizzazione dell'incarico e il beneficiario dello stesso;
- b. procedure di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- c. controlli sulle dichiarazioni rese dai membri del Consiglio Direttivo e dai membri del Comitato di Garanzia e Indirizzo Scientifico della Fondazione IFEL ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013.

Come ulteriore attività di monitoraggio, si segnala nuovamente le interviste svolte ai Dirigenti titolari di Dipartimento nonché al Direttore Amministrativo e al titolare dell'Osservatorio sugli investimenti comunali con riferimento alla stima del rischio inteso come un indicatore interno che descrive la percezione del rischio corruttivo.

Si riportano di seguito gli esiti delle attività di monitoraggio

Oggetto della verifica	Risultato della verifica
Verifiche svolte in merito alle misure generali previste rispetto ai singoli processi, come definiti dall'Allegato 4 del PTPCT 2024-2026 della Fondazione (I livello)	La Fondazione applica soddisfacentemente le misure obbligatorie volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo, adeguando inoltre correttamente gli adempimenti, anche nei processi a maggior rischio. In taluni casi relativi alla trasparenza si è provveduto d'ufficio ad apportare gli opportuni correttivi ai lievi disallineamenti riscontrati.
Verifiche svolte in merito alle misure relative ad incarichi di collaborazione e consulenza; procedure di affidamento diretto; dichiarazioni rese dai membri del Consiglio Direttivo e dai membri del Comitato di Garanzia e Indirizzo Scientifico della Fondazione IFEL (II livello)	Verifica in maniera puntuale di specifiche fattispecie e, nel dettaglio, riguardo al rispetto del divieto di " <i>pantouflage</i> " e assenza di conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti nell'iter di richiesta/autorizzazione dell'incarico e il beneficiario dello stesso"; necessaria e continua valutazione del rispetto del principio di rotazione nelle procedure di affidamento diretto per mantenere integra e trasparente l'immagine della Fondazione; rispetto generale sia dal punto di vista formale che settoriale delle dichiarazioni rese dai membri.
Interviste svolte ai Dirigenti titolari di Dipartimento nonché al Direttore Amministrativo e al titolare dell'Osservatorio sugli investimenti comunali con riferimento alla stima del rischio	Considerate le misure di prevenzione e mitigazione del rischio attuate dalla Fondazione nel presente PTPCT e nei Piani precedenti, sebbene si sia registrato un innalzamento del livello di rischio "interno", come valutato attraverso le interviste dei

	Dirigenti della Fondazione, non si ritiene necessario procedere ad implementare ulteriori misure di prevenzione, stante l'efficacia di quelle già in essere valutata anche attraverso i monitoraggi periodici effettuati dal RPCT.
--	--

Il Monitoraggio nel 2025

Per il 2025 saranno effettuati due monitoraggi, uno entro il 30 giugno ed il secondo entro il 30 novembre, sull'attuazione delle misure adottate in applicazione delle linee guida specifiche previste nel Catalogo della legalità e della trasparenza, di cui al paragrafo 6.12. e, più specificatamente, all'Allegato 8 del PTPCT IFEL. Concorrono alla realizzazione del monitoraggio e della revisione del PTPCT, in un'ottica di funzionamento complessivo, i seguenti soggetti:

- RPCT
- Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza
- ODV
- dirigenti

Il sistema di monitoraggio per l'anno 2025 sarà articolato su due livelli:

- I livello: Rivolto a verificare lo stato di attuazione di tutte le misure previste dal PTPCT e realizzato in collaborazione tra RPCT, Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza e ODV, prevede il coinvolgimento di tutti i dirigenti al fine di fornire le informazioni utili alla verifica delle attività di prevenzione realizzate e le criticità incontrate. Nel dettaglio a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano, in base a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato n. 4;
 - b. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
 - c. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.
- II livello: Rivolto a verificare in maniera puntuale specifiche fattispecie, coordinato da RPCT, Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza, ODV, e nel dettaglio:
 - d. monitoraggio, anche per sorteggio, di incarichi di collaborazione e consulenza con particolare riguardo al rispetto del divieto di "pantouflage" e assenza di conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti nell'iter di richiesta/autorizzazione

- dell'incarico e il beneficiario dello stesso;
- e. procedure di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - f. avvisi di selezione del personale, tra i quali saranno analizzati a campione anche quelli pubblicati nel corso del 2024.

A seguito dell'elaborazione delle risultanze dell'attività di monitoraggio, il RPCT elabora la strategia di revisione del PTCPT e ne propone le modifiche al Consiglio Direttivo ai fini dell'aggiornamento dello stesso.

La relazione annuale del RPCT, riepilogativa delle informazioni raccolte ai sensi dei punti precedenti, da redigersi entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è pubblicata sul sito istituzionale e darà conto del monitoraggio effettuato.

3. LA COMUNICAZIONE DEL PTPCT DELL'IFEL

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la massima ed efficace diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata anche nel 2025 una nota informativa a tutto il personale dell'IFEL, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per IFEL, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscrivono una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'IFEL nella sezione "Amministrazione Trasparente" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

SEZIONE II

Trasparenza

2025 – 2027

4. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

10.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

La Sezione Trasparenza del PTPCT l'IFEL dà attuazione al principio di trasparenza, intesa non più come mero diritto di accesso agli atti, bensì come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*⁹.

Accessibilità totale che si realizza anche attraverso:

a) lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

b) lo strumento dell'accesso civico, anche generalizzato, quale accesso ai dati e documenti detenuti dall'IFEL ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'obbligo di pubblicazione (art. 5, D.lgs. n. 33/13).

10.2. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Fondazione è il dott. Francesco Monaco.

Per la predisposizione del programma, il RPCT ha coinvolto i seguenti uffici e dirigenti:

- Direttore, Pierciro Galeone;
- Direttore Amministrativo, Susanna Fortuna.

10.3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Nel 2023 l'IFEL, nell'ambito delle attività formative svolte a favore del personale comunale, si è impegnata nella diffusione della cultura della trasparenza attraverso 18 seminari on line (webinar) specifici tenuti attraverso aule virtuali e destinati ai dipendenti e amministratori comunali come pure a tutti i cittadini.

La Fondazione si impegna a inserire il tema della trasparenza anche all'interno dei prossimi incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2025 e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano.

11. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

⁹ D.Lgs. n. 33/2013

11.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

La presente Sezione Trasparenza verrà comunicata ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- Notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale dell'ente e dell'ANCI.

Sebbene l'attuazione del Piano richieda l'apporto delle strutture amministrative cui direttamente si rivolge per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste, è fondamentale che tutto il personale della Fondazione possa essere messo in grado di conoscere e condividere le linee fondamentali dello stesso.

11.2. Organizzazione e risultati attesi della Giornata della trasparenza

Come già descritto nel paragrafo 6.3 del presente PTPCT, nel corso del 2024 si è tenuta la Giornata della Trasparenza IFEL, organizzata in un evento svolto presso la sede dell'ANCI e trasmessa in streaming attraverso il canale Youtube, dal titolo **“La giornata della Trasparenza IFEL 2024”** in cui si è dato conto agli stakeholders intervenuti delle attività di IFEL, delle misure implementate per migliorare il grado di trasparenza delle proprie attività con un focus circa il monitoraggio dei dati e delle informazioni. L'effettività della Trasparenza intesa in questo senso può costituire un'occasione di consolidamento del rapporto fiduciario tra Amministrazione e cittadino e creazione di valore pubblico rendendo più rapida ed efficace la conoscenza e lo scambio dei dati tra cittadino e amministrazione e tra amministrazioni.

12. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

12.1. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione

Ferme restando le responsabilità in capo al RPCT come da D.lgs. n. 33/2013, quest'ultimo si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione (indicati nell'allegato n. 5), con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

I referenti, conformemente a quanto stabilito all'interno dell'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2017 e dell'allegato 5 al presente PTPCT, trasmettono i dati da pubblicare all'indirizzo mail pubblicazioni.trasparenza@fondazioneifel.it e il dirigente RPCT si occupa della pubblicazione sul sito avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza, al fine della verifica dei dati. L'Area Legale, Contratti e Acquisti pubblica autonomamente i dati relativi agli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, quelli relativi alle previsioni dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, nonché quelli inerenti l'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.

I referenti medesimi autorizzano il pagamento delle prestazioni relative a incarichi professionali, previa verifica dell'avvenuta pubblicazione degli stessi ai sensi del precedente paragrafo.

La trasmissione per la pubblicazione presuppone l'elaborazione dei dati e delle informazioni a cura dello stesso dirigente dell'ufficio detentore che ne assicura la veridicità e l'attendibilità, nonché la rispondenza ai canoni di completezza, aggiornamento e tipologia di formato aperto (es. .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia (indicate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera CIVIT oggi ANAC - n. 50/2013, attualmente in vigore in base a quanto stabilito nel paragrafo 2.5 della deliberazione ANAC n. 1134/2017 che rinvia espressamente alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, p.10).

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse della tutela della riservatezza secondo i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento dei dati secondo la normativa vigente ed in ogni caso nel rispetto delle esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 bis, D.lgs. n. 33/2013, dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013 e nei limiti delle specifiche disposizioni previste dal D.lgs. n. 36/2023.

Il dirigente deve altresì:

- 1) comunicare all'Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza e al RPCT le informazioni non più attuali. La pubblicazione deve infatti essere mantenuta per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (art. 8, comma 3, D.lgs. n. 33/13, salvi termini delle fattispecie specifiche di cui agli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4, D.lgs. n. 33/13).
- 2) provvedere all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella di cui allegato n. 5 e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti.

Si individuano nella Tabella in allegato 5 i soggetti referenti che si occupano della raccolta e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente", con le relative scadenze programmate.

La Tabella è stata rielaborata ai sensi dell'allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1134 e troverà corrispondenza completa nel sito "Amministrazione trasparente".

12.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

La Fondazione, per il tramite del RPCT e dei referenti individuati nel precedente paragrafo e specificati all'allegato n. 5, pubblica i dati – con l'impegno di tutti gli uffici della Fondazione di utilizzare per la totalità dei dati, informazioni e documenti destinati alla pubblicazione, il "*formato aperto*" - secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

12.2.1 Misure organizzative specifiche. **La trasparenza degli appalti pubblici e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**

In considerazione delle numerose e significative novità introdotte in materia di trasparenza degli appalti dal D.lgs. n. 36/2023, nonché delle indicazioni contenute all'interno dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 605 del 19 dicembre 2023, appare utile in questa sede fare un approfondimento con riferimento alla sezione di pubblicazione "Bandi di gara e contratti".

Il D.lgs. n. 36/2023, all'art. 19, comma 2 stabilisce il principio dell'unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato relativo alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici deve essere svolto mediante le piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali delle singole stazioni appaltanti e i dati contenuti in dette piattaforme sono oggetto di comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui è titolare ANAC ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 36/2023.

Dalle prescrizioni normative appena richiamate, lette in combinato disposto con l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 discende la conseguenza per cui la comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) da parte di ciascuna stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, come novellato dall'art. 224, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, costituisce assolvimento di tale obbligo, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti e dovendo queste ultime assicurare il collegamento tra la loro sezione "Amministrazione trasparente" del sito e la BDNCP ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 dispone la validità fino al 31 dicembre 2023 dell'allegato 9 al PNA 2022 recante gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici.

Alla luce del quadro di riferimento fin qui analizzato, e dalla lettura in combinato disposto di quanto prescritto dalla deliberazione dell'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come integrata e modificata dalla deliberazione dell'ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 e dalla deliberazione n. 582 del 13 dicembre 2023 adottata dall'ANAC d'intesa con il MIT le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici con le seguenti modalità:

1. **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023:** la pubblicazione dei dati avviene nella "Sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022;
2. **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023:** assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi a tali fasi, come da

indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. **La trasmissione dei dati attraverso Simog esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente.**

3. Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024: pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti;

Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i dati relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza.

Le stazioni appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti, il link (indicato da ANAC sul portale dati aperti) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP. In questa sezione, sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni trasmesse attraverso Simog.

Ai sensi dell'art. 10 della deliberazione dell'ANAC n. 261/2023 le Amministrazioni sono tenute a trasmettere alla BDNCP i seguenti dati:

a) Programmazione

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) Progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) Affidamento

1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti;

d) Esecuzione

1. La stipula e l'avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell'esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale

Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento agli obblighi di cui al precedente elenco, i responsabili della trasmissione dei dati sono i Responsabili Unici di Progetto ed il responsabile della pubblicazione è l'ANAC attraverso la BDNCP.

Per tutti gli affidamenti il cui **CIG è stato acquisito prima del 31/12/2023** la seguente tabella indica i dati che non vengono raccolti da Simog e che **devono essere ancora pubblicati in Amministrazione Trasparente**, ove non già pubblicati alla data del 31/12/2023.

TIPO DI CIG	DATI DA PUBBLICARE DAL 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti con Simog	Elenco dei soggetti invitati Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG: dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione: atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo modifica contrattuale e varianti accordi bonari e transazioni certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Per gli affidamenti in house: Atti connessi agli affidamenti in house

In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023	Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario Importo delle somme liquidate Tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione
---	---

Nella tabella di cui all'Allegato 5 del presente Piano, sono riportati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Con particolare riferimento alla sezione "Bandi di gara e contratti" del citato Allegato 5 si fa presente che gli obblighi riportati sono quelli contenuti nell'allegato 1 alla deliberazione dell'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come sostituito dall'allegato 1 alla deliberazione dell'ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, i quali non devono essere comunicati alla BDNCP e pertanto sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Modalità di esercizio dell'accesso civico semplice in materia di trasparenza degli appalti pubblici

Le modalità di esercizio dell'accesso civico semplice in materia di trasparenza degli appalti pubblici ai sensi dell'art. 6 della deliberazione dell'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 601 del 19 dicembre 2023 sono definite come segue:

1) Pubblicazione dei dati nella BDNCP o in "Amministrazione Trasparente":

a) Nel caso in cui i dati, atti, e informazioni relativi agli appalti pubblici non siano stati pubblicati nella BDNCP o in "Amministrazione Trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente, si applica la disciplina sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza.

2) Presentazione della richiesta di accesso civico semplice:

a) Se i dati non sono pubblicati nella BDNCP, la richiesta di accesso civico semplice è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della stazione appaltante/ente concedente.

3) Verifica dell'omissione:

a) Il RPCT verifica se l'omissione è imputabile ai soggetti responsabili della trasmissione o elaborazione dei dati, secondo quanto previsto nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" PTPCT vigente ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 33/2013.

4) Ricorso all'ANAC:

a) Se è accertato che la stazione appaltante/ente concedente ha effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP, la richiesta di accesso civico semplice è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Modalità di esercizio dell'accesso civico "generalizzato" in materia di trasparenza degli appalti pubblici

Decorsi 5 anni dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la pubblicazione, scadenza di legge del termine di durata degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, la BDNCP, la stazione appaltante e l'ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare – in conformità all'art. 35 del codice - eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, decreto trasparenza.

12.2.2 Misure organizzative specifiche. Schemi di pubblicazione per l'attuazione della delibera n. 495 del 25 settembre 2024 dell'ANAC

Nel corso del 2025 la Fondazione provvede a conformarsi ai tre schemi di pubblicazione adottati dalla delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 33/2013. La metodologia prevista all'interno della delibera n. 495/2024 promuove la trasparenza come strumento di innovazione e miglioramento dell'efficienza amministrativa. Attraverso una gestione accurata dei dati, si punta a favorire una maggiore accessibilità e comprensione delle informazioni, rafforzando la fiducia dei cittadini e degli stakeholder e contribuendo alla costruzione di un'amministrazione moderna, responsabile e orientata ai bisogni della collettività. La delibera n. 495/2024 definisce l'architettura procedurale necessaria per garantire il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi a:

- Utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis d.lgs. 33/2013)
- Organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13 d.lgs. 33/2013)
- Controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31 d.lgs. 33/2013)

La Fondazione attuerà nel corso del 2025 una metodologia che garantirà la conformità normativa degli obblighi di pubblicazione entro la scadenza fissata del 25 settembre 2025. In particolare, l'attuazione della metodologia seguirà un approccio progressivo diviso nelle seguenti attività e fasi:

1) Fase preparatoria (gennaio-marzo 2025)

- a) F01 - Analisi stato attuale
- b) F02 - Configurazione strumenti
- c) F03 - Formazione personale

2) Fase operativa (aprile-giugno 2025)

- a) F04 - Implementazione procedure
- b) F05 - Test funzionamento
- c) F06 - Correzioni preliminari

3) Fase di consolidamento (luglio-settembre 2025)

- a) F07 - Verifica conformità
- b) F08 - Ottimizzazione processi
- c) F09 - Raggiungimento standard

Per quanto riguarda la formazione del personale si prevederanno le seguenti attività:

- Moduli specifici per area
- Aggiornamento procedure
- Simulazioni operative

Per quanto riguarda la verifica dei risultati si prevederanno le seguenti attività:

- Audit periodici
- Relazione finale conformità

Gli strumenti operativi previsti dalla metodologia rappresentano il supporto essenziale per garantire un'attuazione efficace e sostenibile degli obblighi di pubblicazione. Essi sono stati progettati per semplificare i processi, migliorare la gestione delle informazioni e assicurare il rispetto degli standard ANAC.

La loro adozione facilita l'organizzazione delle attività, promuove la collaborazione tra i diversi uffici e rende più agevole il monitoraggio continuo della qualità e della conformità dei dati pubblicati. Gli strumenti operativi contribuiscono così a ottimizzare le risorse disponibili e a garantire una gestione trasparente e coerente con gli obiettivi di efficienza amministrativa.

12.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Viste le ridotte dimensioni dell'IFEL, il monitoraggio per la verifica dei dati pubblicati viene effettuato dal RPCT, anche in collaborazione con l'ODV e, supportato dal responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza, in occasione della attestazione annuale riservato all'OIV o organismi analoghi.

12.4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

La Fondazione, che a fine 2016 ha trasferito la sezione Amministrazione Trasparente su un apposito portale, separato rispetto alla gestione del sito, dal 2021 adotta strumenti di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito internet i cui risultati sono presentati nella relazione annuale del RPCT.

12.5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD). Inoltre, con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il legislatore ha dettato

disposizioni per l'adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento Europeo.

Come osservato dall'ANAC, *“l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.*

• **Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con gli Aggiornamenti annuali al PNA:** Resta fermo che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

In ogni caso e fermi restando il valore e la portata del principio di trasparenza, dunque, le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che sia previsto l'obbligo di pubblicazione.

Anche in presenza di idoneo presupposto normativo, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: *liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.*

- In particolare, si richiama l'attenzione ai principi di:
 - adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (“minimizzazione dei dati”) (par. 1, lett. c);
 - esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
- Nella medesima direzione si ricorda che:
 - l'art. 7 bis, comma 4, D.lgs. n. 33/2013 dispone che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”;
 - l'art. 6 D.lgs. n. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” mira ad assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Si ricorda, inoltre, che il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) svolge specifici compiti di supporto all'amministrazione nell'applicazione della normativa concernente la materia (art. 39 del RGPD).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) al momento dell'adozione del presente aggiornamento del PTPCT 2025-2027 è l'Avv. Silvano Mazzantini, mail: dpo@fondazioneifel.it.

12.6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Il cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano

L'istanza per l'accesso civico "semplice" va presentata al RPCT all'indirizzo mail francesco.monaco@fondazioneifel.it, pec francesco.monaco.ifel@pec.it, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ove non già presenti su "Amministrazione trasparente" ed in ogni caso di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione o la presenza on line degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (inviando richiesta al Direttore Pierciro Galeone all'indirizzo pec pierciro.galeone.ifel@pec.it) che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990. A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

La richiesta di accesso civico c.d. "generalizzato" è da indirizzare al Direttore Amministrativo della Fondazione all'e-mail susanna.fortuna@fondazioneifel.it, pec amministrazioneifel@pec.it.

Il Direttore Amministrativo, previa consultazione del responsabile del singolo procedimento, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso di diniego si applica la previsione di cui all'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013 ed il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT all'indirizzo mail francesco.monaco@fondazioneifel.it, pec francesco.monaco.ifel@pec.it.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'accesso civico, in applicazione dell'art. 5, D.lgs. n. 33/2013 e delle sopra richiamate delibere ANAC, l'IFEL aveva già predisposto nel 2016 una pagina dedicata all'accesso civico contenente: la spiegazione per i cittadini dell'istituto, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, l'indicazione dell'indirizzo pec del RPCT per l'esercizio dell'accesso civico, l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo pec del titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta, la modalità e tempi di chiusura del procedimento – con invio del link di pubblicazione.

L'IFEL ha istituito nel 2018 il “Registro degli accessi” e lo ha pubblicato in Amministrazione trasparente. La Fondazione valuterà nel corso del 2025 la necessità di predisposizione del “Regolamento sugli accessi” e aggiorna periodicamente il “Registro degli accessi”.